

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

508° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 16 NOVEMBRE 2004

—————

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	3
2 ^a - Giustizia	»	14
5 ^a - Bilancio	»	15
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	23
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	24
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	31

Commissioni bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i>	37
Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi	»	40
Servizi d'informazione e sicurezza e per il segreto di Stato	»	41
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale	»	42

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i>	49
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	55

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	63
------------------------	-------------	----

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 16 NOVEMBRE 2004

448^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

PASTORE

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), il sindaco di Fiumicino, Mario Canapini, il presidente dell'ANCI del Lazio, Francesco Chiucchiurlo, e il sindaco di Poggio Mirteto, Fabio Refrigeri, accompagnati da Veronica Nicotra, funzionario; per l'Unione delle Province d'Italia (UPI), Gaetano Palombelli, dell'ufficio studi, e Barbara Perluigi, dell'ufficio stampa; per l'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCEM), il presidente Enrico Borghi, accompagnato da Massimo Bella, dell'ufficio studi; per l'Associazione Nazionale dei Piccoli Comuni d'Italia (ANPCI), il vice presidente Arturo Manera.

La seduta inizia alle ore 11,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PASTORE rammenta il regime di pubblicità dei lavori già adottato nelle precedenti audizioni della stessa procedura informativa, che propone di estendere a quella che sta per iniziare, avendo acquisito in proposito il consenso preventivo del Presidente del Senato.

La Commissione consente.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui provvedimenti *in itinere* di attuazione e di revisione della Parte II della Costituzione: audizioni dei rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, dell'Unione delle Province d'Italia, dell'Unione nazionale dei comuni, delle comunità e degli enti montani e dell'Associazione nazionale dei piccoli comuni d'Italia

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 27 novembre 2003.

Dopo una introduzione del presidente PASTORE, prendono la parola il dottor Chiucchiurlotto, il dottor Borghi e il dottor Manera, ciascuno dei quali presenta un documento della rispettiva associazione che, unitamente a quello presentato dall'UPI, viene messo a disposizione della Commissione.

Intervengono quindi per porre domande i senatori BASSANINI (DS-U) e VITALI (DS-U), ai quali replicano il dottor Refrigeri, il dottor Chiucchiurlotto e il dottor Borghi.

Dopo un intervento del presidente PASTORE, volto a precisare che il dibattito sul disegno di legge n. 2544-B verterà esclusivamente sulle parti del testo modificate dalla Camera dei deputati, svolge alcune considerazioni il relatore D'ONOFRIO (UDC), al quale rispondono il dottor Chiucchiurlotto e il dottor Borghi.

Il presidente PASTORE ringrazia i convenuti in audizione e li congeda, dichiarando conclusa la procedura informativa.

Il seguito dell'indagine è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,20.

449^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PASTORE

indi del Vice Presidente
MAGNALBÒ

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci e per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(3211) Conversione in legge del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, recante disposizioni urgenti per l'applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea

(Parere alla 13^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore STIFFONI (*LP*) illustra i motivi di necessità e urgenza del decreto-legge n. 273, volto a dare attuazione alla direttiva 2003/87/CE e, in particolare, a disciplinare le modalità delle autorizzazioni a emettere gas ad effetto serra, nonché a prevedere l'obbligo di trasmissione dei dati per l'assegnazione delle quote di emissione.

Conclude, proponendo di esprimere un parere favorevole sui presupposti costituzionali.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore.

(3211) Conversione in legge del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, recante disposizioni urgenti per l'applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea

(Parere alla 13^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore STIFFONI (*LP*), dopo aver richiamato le considerazioni svolte in sede di esame dei presupposti costituzionali, illustra il contenuto normativo del provvedimento, che adegua l'ordinamento alla direttiva 2003/87/CE: questa istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità. La norma europea prevedeva il completamento del processo di recepimento entro il 31 dicembre 2003 e contro il mancato adempimento da parte dell'Italia la Commissione europea ha già avviato una procedura di infrazione.

L'intervento è inoltre necessario, a suo avviso, per evitare uno svantaggio delle imprese italiane rispetto a quelle che operano negli altri Paesi membri.

Conclude proponendo di esprimere un parere favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore.

(3196) Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, recante proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative

(Parere ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore FALCIER (*FI*) illustra i motivi di necessità e urgenza del decreto-legge n. 266 che reca la proroga o il differimento di termini previsti da disposizioni legislative, concernenti adempimenti di soggetti e or-

ganismi pubblici al fine di consentire una più concreta e puntuale attuazione di quelle disposizioni, che corrisponda a pressanti esigenze sociali e organizzative.

Osserva che si tratta di scadenze incongrue sin dall'origine e dunque di non agevole realizzazione e ritiene inopportuno indulgere nella consuetudine di fissare scadenze molto ravvicinate e spesso irrealizzabili. E' inoltre, evidente, a suo avviso, una certa pigrizia degli uffici ministeriali nel predisporre atti, promuovere intese previste da norme di legge, tanto da far pensare che la proroga di termini sia considerata un via normale, spesso già preventivata.

Altre misure sono rese necessarie dal fatto che alcuni Ministeri scelgono di ritardare l'adozione degli atti di loro competenza, con l'evidente scopo di ridurre l'esame parlamentare di merito dei provvedimenti che nel tempo diventano urgenti proprio per quelle inerzie. Altre disposizioni riguardano la mancata, tempestiva emanazione di norme attuative e di direttive, per applicare disposizioni di legge nei modi e nei tempi previsti.

Si tratta, dunque, di un provvedimento fondato su cause molto discutibili, poiché le norme in esso contenute non sarebbero né urgenti né necessarie se gli uffici competenti fossero stati più attenti, diligenti e responsabili.

Conclude, proponendo comunque di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali, dato che ormai le diverse fattispecie interessate dal decreto sono caratterizzate tutte dall'urgenza di provvedere.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(3196) Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, recante proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative

(Esame e rinvio)

Il relatore FALCIER (*FI*), dopo aver richiamato le considerazioni svolte in sede di esame dei presupposti costituzionali, dà conto delle singole disposizioni del decreto-legge n. 266.

L'articolo 1 reca la proroga degli interventi finalizzati a fronteggiare la carenza di infermieri e tecnici sanitari, mentre l'articolo 2 proroga al 31 dicembre 2005 la data di entrata in vigore della disciplina del servizio di volontariato civile. Con l'articolo 3 si prorogano le norme che prevedono il superamento del regime del nulla osta provvisorio per le attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi che non siano ancora disciplinate da norme tecniche. L'articolo 4 proroga ulteriormente l'attività dell'Ente irriguo umbro-toscano, mentre l'articolo 5 prevede la concessione di un credito d'imposta per giovani imprenditori agricoli dal 2004 al 2008. L'articolo 6 propone una proroga del termine per l'en-

trata in vigore delle misure di sicurezza previste da norme per la protezione dei dati personali e l'articolo 7 interviene sui termini recati da alcune disposizioni del codice della strada. L'articolo 8 rinvia al 31 dicembre 2005 il termine entro il quale il Governo deve individuare gli enti pubblici indispensabili. L'articolo 9 delega le Regioni a fissare un nuovo termine per la messa a norma degli edifici scolastici, mentre l'articolo 10 proroga al 31 dicembre 2005 la norma che esclude dal limite del 90 per cento i costi derivanti agli Atenei dagli incrementi stipendiali del personale docente e non docente e riduce di un terzo le spese per il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. L'articolo 11 propone la conferma in servizio per tutto il 2005 di personale a tempo determinato dell'Agenzia nazionale per la gestione dei programmi europei Erasmus e Comenius, mentre l'articolo 12 stabilisce una proroga per consentire il completamento dell'esercizio provvisorio dell'impresa per i consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa. L'articolo 13 propone un'ulteriore proroga al 30 giugno 2005 per la definizione degli accordi transattivi della ex Agensud, già prorogati da norme precedenti e l'articolo 14 proroga al 31 dicembre 2005 la messa a norma di impianti per le strutture turistiche e ricettive. L'articolo 15 differisce al 31 dicembre 2005 il termine di decorrenza per la privatizzazione, trasformazione e fusione di alcuni enti pubblici. L'articolo 16 differisce il termine relativo all'aumento dei canoni demaniali marittimi. L'articolo 18 è volto ad ovviare a gravi problemi di funzionamento degli uffici giudiziari, prorogando l'incarico dei giudici onorari in scadenza, mentre l'articolo 19 stabilisce che le norme a tutela della salute dei non fumatori negli esercizi pubblici, avranno decorrenza dal 10 gennaio 2005 anziché dal 29 dicembre 2004.

Conclude, proponendo alla Commissione di compiere una valutazione favorevole.

Il senatore STIFFONI (*LP*) condivide le osservazioni critiche svolte dal relatore in sede di esame dei presupposti costituzionali del decreto-legge n. 266, in particolare per quanto riguarda l'articolo 13, che proroga per l'ennesima volta il termine per la definizione del contenzioso relativo ai progetti speciali della Agensud.

In proposito, rivolge al rappresentante del Governo l'invito ad informare la Commissione sui contenuti della relazione commissariale prevista in altra sede normativa.

Conclude, preannunciando il dissenso della sua parte politica su questa specifica disposizione.

Il presidente PASTORE propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 13 di domani, mercoledì 17 novembre.

La Commissione consente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2544-B) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche alla Parte II della Costituzione, approvato, in prima deliberazione, dal Senato della Repubblica e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 novembre.

Il senatore PETRINI (*Mar-DL-U*) ripropone la questione, a suo avviso sottovalutata e comunque non risolta, della legittimità costituzionale di una revisione così impegnativa che determina una discontinuità con i principi fondamentali della Costituzione del 1947: il potere di revisione sarebbe utilizzato, a suo giudizio, al di fuori dei limiti previsti e dunque *extra ordinem*. Infatti, l'articolo 138 della Costituzione non attribuisce un potere costituente generale al Parlamento ma solo la facoltà di intervenire con modifiche e aggiornamenti in modo da rendere più cogenti ed efficaci i valori affermati nella Carta. Per legittimare il potere costituente sarebbe necessario, invece, un movimento sociale e culturale nel quale si identifichi la volontà e il consenso del popolo su valori e principi inediti.

È il caso, ad esempio, della modifica della forma di Governo che, indipendentemente dal merito, determina un capovolgimento nel rapporto Parlamento-Governo, dando luogo a una figura di Primo ministro inamovibile, che può essere sostituito solo attraverso una mozione di sfiducia sottoscritta dalla sua stessa maggioranza e che deve dimettersi se la fiducia è votata con la partecipazione determinante di una quota dei parlamentari di opposizione; una norma che, oltre tutto, attribuisce un diverso potere di rappresentanza ai parlamentari a seconda della loro appartenenza o meno alla maggioranza, in spregio di quanto previsto dall'articolo 67 della Costituzione.

In tal modo, inoltre, si produce uno stravolgimento del sistema, passando dal parlamentarismo a un regime originale e sconosciuto nelle democrazie occidentali.

A suo giudizio, sono inadeguate le argomentazioni portate dalla maggioranza per sostenere la legittimità del procedimento di revisione in atto, cioè che vi sarebbe un precedente emblematico nella riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, realizzata a maggioranza dal centro-sinistra nell'altra legislatura, e che l'intervento si limiterebbe alla sola parte seconda, mantenendo invariati i principi fondamentali contenuti nella prima parte della Costituzione.

Al riguardo egli ritiene che l'invocazione del «precedente» rappresenta un semplice espediente dialettico e polemico, peraltro non veritiero, dal momento che l'approvazione a maggioranza della riforma del 2001 seguiva un procedimento straordinario costituente che si realizzò dapprima nella Commissione bicamerale, istituita con apposita legge costituzionale, dove il progetto fu approvato a larghissima maggioranza, e che si esaurì solo durante l'esame in Assemblea quando vennero meno le condizioni

politiche che avevano favorito l'accordo. A suo avviso, dunque, la riforma del Titolo V realizzata nella scorsa legislatura costituisce semmai un'eccezione che conferma la regola della necessità di un consenso più ampio della maggioranza per rivisitare le regole costituzionali. D'altra parte, volendo ammettere che anche in quel caso vi fu un erroneo ricorso al procedimento di revisione costituzionale, ciò non costituirebbe certamente un motivo valido per ripetere l'errore e anzi per aggravarlo.

Quanto all'argomentazione secondo cui la riforma lascia inalterata la Parte Prima della Costituzione, sottolinea che in analogia con le leggi fondamentali di tutti gli stati democratici, le disposizioni dichiarative dei principi e dei valori fondanti della Repubblica sono strettamente connesse a quelle che ne disciplinano l'attuazione e l'organizzazione e dunque ritiene inevitabile che una revisione così invadente della Parte Seconda si rifletta, sia pure indirettamente, sulla Parte Prima. Tale assunto appare dimostrato, a suo avviso, dalle conseguenze delle norme che introducono la devoluzione alle Regioni di alcune importanti competenze legislative.

In conclusione, osserva che il dissenso dell'opposizione rappresenta quello di una consistente parte della nazione, per cui non vi sarebbero le condizioni per procedere a una riforma così ampia della Costituzione. Né aiuterebbe, a suo giudizio, l'ipotesi referendaria implicita in tale modo di procedere: quel rimedio, infatti, è previsto dall'articolo 138 della Costituzione comunque per aggiornamenti e per modifiche limitate delle disposizioni costituzionali e non per la revisione complessiva della Costituzione che invece rende indispensabile, a suo parere, un mito unificante della Nazione, un progetto culturale, sociale e storico senza il quale un nuovo testo costituzionale avrebbe effetti distruttivi per la convivenza nazionale.

La senatrice DE PETRIS (*Verdi-U*) ricorda che anche durante la prima lettura del progetto di riforma la sua parte politica aveva contestato la legittimità di un procedimento di revisione che abusa della norma dell'articolo 138 della Costituzione, prevista per modifiche correttive e di aggiornamento del testo fondamentale. Aveva contestato, inoltre, l'argomentazione addotta dalla maggioranza a giustificazione del suo operato, secondo cui le modifiche avrebbero riguardato solo le parti attuative dei valori costituzionali, cioè quelle contenute nella Parte Seconda.

Sottolinea che, al di là dei generici riferimenti al dialogo fra gli opposti schieramenti, non si è determinata la necessaria convergenza fra le parti, requisito essenziale affinché si determini un processo costituente. Si tratta, invece, di proposte sostenute solo dalla maggioranza e talvolta imposte da alcune forze politiche con l'ombra di un ricatto sulla stabilità del Governo.

Esprime quindi le proprie obiezioni a proposito di quanto sostenuto dal relatore in sede di illustrazione del testo approvato dalla Camera dei deputati, e cioè che il progetto rappresenterebbe un naturale proseguimento della riforma del sistema avviata con l'introduzione del principio maggioritario nel 1993 e proseguita con la riforma del Titolo V. In realtà,

a suo avviso, come ha sostenuto recentemente l'ex presidente della Corte costituzionale Casavola, si tende ad attribuire alla Costituzione mali che dipendono piuttosto dal cattivo operato della classe politica e si finisce per considerare la riforma costituzionale come una panacea.

Nel merito, ritiene che la Camera dei deputati abbia comunque confermato lo stravolgimento nel rapporto fra gli organi costituzionali, con una profonda modifica del sistema dei contrappesi che finisce per incidere sulla stessa forma di Stato, secondo quanto previsto dal professor Leopoldo Elia: questi, già nel febbraio 2002 osservava con preoccupazione che fin dai primi giorni del Governo Berlusconi si era manifestata una forza eccessiva del principio maggioritario, tale da produrre insofferenza verso ogni limite al potere della maggioranza, in contrasto con i principi universalmente accolti nei sistemi democratici.

La fuoriuscita dallo stato di diritto democratico sarebbe confermata, a suo avviso, dall'obiettivo dichiarato dal «Governo costituente» di liberare l'Esecutivo dagli esistenti limiti e controlli, attraverso un modello che raccoglie istituti appartenenti a vari ordinamenti costituzionali e dà luogo a un ibrido di cui tuttora non si conosce l'esito funzionale.

Particolari preoccupazioni destano, a suo giudizio, il farraginoso procedimento legislativo disciplinato nell'articolo 70, l'assetto del Senato federale e la mancanza di garanzie per le minoranze.

Con riferimento alle modifiche in materia di forma di Governo, sottolinea la differenza sostanziale che vi sarebbe fra un Capo dell'Esecutivo legittimato da un'investitura popolare che costituirebbe un superamento del parlamentarismo e un Presidente del Consiglio investito dalla sua maggioranza: che costituirebbe una modifica del principio democratico. In proposito, ritiene erronee le osservazioni svolte dal relatore, nel senso che si tratterebbe di una naturale evoluzione delle modifiche alle forme di Governo in ambito regionale e degli enti locali. In particolare, perché a livello locale il rapporto tra governati e governanti è più diretto ed è comunque condizionato dai contrappesi tipici del tessuto sociale del territorio. Del resto, non va dimenticato che l'accentuazione delle prerogative dei Sindaci, dei Presidenti di provincia e dei «governatori» regionali ha procurato un certo svilimento delle rispettive Assemblee elettive e lo spostamento del circuito politico e decisionale a vantaggio degli esecutivi. Percorrere acriticamente e fino in fondo quella strada rappresenta a suo avviso una scelta inopportuna.

A proposito della distribuzione delle competenze legislative secondo quanto disposto con la riforma del Titolo V, ritiene che sarebbe opportuno svolgere una riflessione più approfondita e fare un bilancio di quella riforma tenendo conto della perenne conflittualità che caratterizza il rapporto fra lo Stato e le Regioni, del proliferare delle fonti di produzione legislativa e dell'affievolimento della certezza del diritto.

Infine, sottolinea gli interrogativi che lascia aperti la questione di Roma capitale per la quale si è individuata una soluzione che, affidando la relativa potestà normativa allo Statuto della Regione Lazio, dà luogo a uno *status* inferiore a quello di altre capitali europee.

Il senatore MANZELLA (*DS-U*) si sofferma sui tre aspetti principali della riforma costituzionale, indicati dallo stesso relatore quali elementi essenziali del progetto.

Sottolinea, anzitutto, il netto peggioramento che si determina, a suo avviso, con le modifiche apportate dalla Camera dei deputati alle disposizioni che regolano il procedimento legislativo, dal quale discendono vere e proprie lesioni di prerogative e un cambio di fisionomia del Senato, che va ben oltre le esigenze poste dalla prospettiva del regionalismo rafforzato.

Per quanto concerne i rapporti fra il centro e la periferia e la forma di Governo, con l'introduzione del governo del Primo ministro, la discussione presso l'altro ramo del Parlamento ha introdotto modesti elementi migliorativi, che però fanno risaltare ancor più nettamente le contraddizioni con altri elementi di rottura del sistema.

In particolare, ritiene che *l'iter* della riforma costituzionale abbia sostanzialmente ignorato la necessità di adeguare il sistema delle garanzie all'introduzione del sistema elettorale maggioritario. Infatti, il superamento della formula proporzionale, a suo avviso, avrebbe dovuto suggerire di escludere dalla dinamica di maggioranza le controversie sui titoli di ammissione alle cariche parlamentari, la disciplina delle commissioni d'inchiesta, l'elezione dei Presidenti delle Camere e la regolazione dei requisiti di indipendenza delle cosiddette autorità indipendenti; avrebbe dovuto indurre, inoltre, a prevedere, come in altri Paesi di democrazia maggioritaria, la legittimazione delle minoranze a ricorrere preventivamente al tribunale costituzionale al fine di verificare la rispondenza delle leggi al dettato costituzionale. L'obiezione avanzata in proposito dalla maggioranza, e cioè che la Corte verrebbe gravata da un carico di lavoro eccessivo, appare palesemente pretestuosa, se si considera che la legittimazione a ricorrere è riconosciuta dal testo in esame a tutti i Comuni e a tutte le Province.

La mancanza di garanzie concrete ed efficaci determina, a suo giudizio, una carenza delle stesse precondizioni della democrazia oltre che uno squilibrio fra i poteri. Per quanto riguarda i rapporti fra il centro e la periferia, ritiene che il riparto riformulato dalla Camera dei deputati sia più persuasivo rispetto al testo licenziato dal Senato, facendo tesoro, fra l'altro, della recente giurisprudenza della Corte costituzionale, che intende rendere effettivi i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione fra gli enti della Repubblica. Anche in questo caso, tuttavia, il miglioramento appare in contraddizione con l'introduzione della esclusività della competenza legislativa regionale che implica l'inalienabilità del potere ed è dunque un formidabile ostacolo alla sussidiarietà. In proposito ricorda, fra l'altro, le preoccupazioni espresse dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni degli imprenditori sui pericoli che derivano, per l'unità economica e sociale della nazione, dal trasferimento alle Regioni della competenza legislativa esclusiva su tutte le materie non riservate alla competenza statale. Richiama, inoltre, la recente pronuncia della Corte costituzionale con la quale è stato precisato che nei *referendum* per il trasferimento di territori da una regione all'altra, debbano essere coinvolti sia i cittadini dei territori richiedenti sia quelli dei territori desti-

natari del trasferimento, in contrasto con le disposizioni legislative ordinarie tuttora in esame presso la Commissione e con la norma introdotta al riguardo nel testo di riforma costituzionale. Richiama, infine, le preoccupazioni espresse dal senatore Amato a proposito delle degenerazioni cui può condurre una malintesa ed eccessiva interpretazione del principio di autodeterminazione delle popolazioni locali. Riguardo alle disposizioni volte a regolare diversamente il procedimento legislativo, rileva che la Camera ha tentato di attribuire al Senato una fisionomia caratteristica ma non ha potuto realizzare il bicameralismo procedurale che era stato concepito in occasione della riforma costituzionale del 2001, in particolare attraverso il potenziamento del ruolo della Commissione bicamerale per le questioni regionali. In tal modo, dunque, il Senato è destinato a una deriva di carattere assembleare, non essendo più qualificato da una tipica natura parlamentare, anzitutto perché non avrebbero più rilievo, in quella sede, le maggioranze e le minoranze politiche in senso proprio, ma si determinerebbero, invece, dislocazioni di forze prevalentemente occasionali. Sottolinea, inoltre, che dal nuovo Senato vengono esclusi i senatori a vita e quelli della circoscrizione Estero che a pieno titolo, invece, avrebbero dovuto far parte di un consesso di natura «federale».

Conclude osservando che il progetto di riforma in esame meriterebbe un ripensamento autocritico sul processo ormai in corso da un decennio, caratterizzato, a suo avviso, da un errore globale e comune, dovuto alla fretta con cui si è proceduto all'esame delle varie ipotesi di modifica. Da tale riflessione, a suo avviso, si potrebbe procedere verso la prospettiva di un'organizzazione della funzione legislativa e dell'assetto parlamentare identificabile con una formula di «bipolarismo mite».

Il senatore BONGIORNO (AN) si chiede quale esito avrebbe avuto un procedimento di revisione costituzionale svolto in un contesto politico diverso, caratterizzato da contrapposizioni meno accese. La contrapposizione, infatti, ha influito negativamente sul dibattito e ha spinto le forze politiche e i Gruppi parlamentari ad assumere posizioni inadeguate al processo di revisione costituzionale.

È dunque apprezzabile l'invito rivolto dal relatore ai Gruppi di opposizione a individuare disposizioni suscettibili di modifica con l'obiettivo di evitare la consultazione referendaria, che sarebbe un'ulteriore occasione di conflitto. All'apertura del relatore, tuttavia, non sembra corrispondere, a suo giudizio, un analogo atteggiamento dell'opposizione, che continua ad accusare la maggioranza di voler distruggere il tessuto nazionale. In realtà, la fermezza della maggioranza non è altro che l'adempimento dell'impegno assunto dalla Casa delle Libertà al momento delle elezioni, di completare le riforme costituzionali per adeguare il sistema costituzionale alle rilevanti trasformazioni della società avvenute nei 60 anni di vigenza della Costituzione. Sottolinea, inoltre, che il progetto di riforma interviene solo sulla Parte Seconda della Costituzione e non riguarda i principi fondamentali e generali; esso si realizza correttamente attraverso il meccani-

simo previsto dall'articolo 138 della Costituzione che regola il procedimento di revisione costituzionale.

Condivide l'analisi svolta dal relatore, il quale ha segnalato che le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento non hanno alterato i principi ispiratori della riforma. In particolare, è stato confermato il carattere policentrico del sistema e l'ispirazione federalista dell'organizzazione dei poteri pubblici; è stato confermato il superamento del regime bicamerale perfetto attribuendo prerogative speciali al Senato federale, che obbedisce a una diversa concezione della produzione legislativa; è stata confermata la devoluzione di alcune competenze legislative alle Regioni e rafforzato il principio di sussidiarietà orizzontale, mentre uno sforzo maggiore si sarebbe potuto compiere, a suo avviso, nell'attribuire la generalità delle competenze amministrative e regolamentari agli enti locali. Ricorda, quindi, le disposizioni che hanno dato maggiore stabilità all'Esecutivo, attraverso l'elezione sostanzialmente diretta del Primo ministro, in coerenza con l'evoluzione che ha caratterizzato l'assetto istituzionale degli esecutivi a livello regionale e negli enti locali; infine, ricorda la riaffermazione del valore dell'unità nazionale.

Ribadendo l'apertura della maggioranza alle proposte migliorative che dovessero provenire dai Gruppi di opposizione, sottolinea l'intenzione della sua parte politica di giungere al più presto all'approvazione del testo in esame, un obiettivo che deve essere conseguito entro la corrente legislatura. Non si nasconde che, al contrario i Gruppi di opposizione hanno un interesse contrapposto, quello di impedire che la maggioranza realizzi il progetto riformatore. Ciò significa, a suo giudizio, che non esistono più le condizioni che caratterizzarono il processo costituente nel 1947: tale circostanza non deve preoccupare eccessivamente, poiché a differenza del dopoguerra oggi l'ordinamento repubblicano è ben radicato e non ne sono messi in discussione i valori fondanti. Non è dunque fuori luogo, a suo parere, rivolgere un appello alla maggioranza affinché accompagni il procedimento di revisione costituzionale e l'attività legislativa riformatrice con una costante attenzione all'unità e all'omogeneità del tessuto nazionale, in un Paese che, anche per motivi geografici, costituisce un raccordo fra le aree emergenti del Mediterraneo e dell'Est europeo e che dunque più di altri deve preoccuparsi dell'integrità del suo tessuto territoriale e sociale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente PASTORE avverte che la seduta di domani, mercoledì 17 novembre, già convocata alle ore 14,30, avrà inizio alle ore 14.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,15.

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 16 NOVEMBRE 2004

403^a Seduta

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

Interviene il ministro della giustizia Castelli.

La seduta inizia alle ore 14,55.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, constatato che i senatori presenti non raggiungono il numero necessario per aprire i previsti lavori sul Progetto di decisione quadro in materia di confisca (Affare assegnato n. 5), apprezzate le circostanze toglie la seduta.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta pomeridiana della Commissione giustizia di domani, mercoledì 17 novembre 2004, prevista alle ore 14,45 è anticipata alle ore 14.

La seduta termina alle ore 15.

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 16 NOVEMBRE 2004

572^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi e per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(848-bis) *Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato, nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro*, risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 13 giugno 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge d'iniziativa governativa
(Parere alla 11^a Commissione su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'11 novembre scorso.

Il presidente AZZOLLINI chiede al rappresentante del Governo se possa fornire i chiarimenti, richiesti nelle precedenti sedute, in ordine agli emendamenti in titolo, con particolare riferimento ai profili di copertura finanziaria concernenti la proposta 2.0.1 del Governo.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO si riserva di fornire le necessarie informazioni in altra seduta.

Il presidente AZZOLLINI sollecita il Governo a trasmettere le precisazioni richieste con particolare urgenza, sia in considerazione della rilevanza del provvedimento in esame, sia al fine di rendere in tempi utili il prescritto parere alla Commissione di merito. Propone, pertanto, di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

La Commissione, infine, conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

La Commissione, su proposta del PRESIDENTE, conviene poi di sospendere la seduta per consentire lo svolgimento della Sottocommissione per i pareri, in ordine alla trattazione di alcuni provvedimenti di particolare urgenza.

La seduta, sospesa alle ore 14,20, riprende alle ore 14,50.

IN SEDE DELIBERANTE

(3182) Incremento del Fondo nazionale per la montagna per l'anno 2004

(Discussione e rinvio)

Il relatore IZZO (*FI*) riferisce sul disegno di legge in esame, ricordando come il taglio del 50 per cento del Fondo nazionale per la montagna, apportato dal decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, abbia inciso gravemente sulla situazione economico-finanziaria delle aree montane, costituite da 4.201 comuni e 361 comunità montane, rappresentanti circa il 50 per cento dal territorio nazionale per oltre 10 milioni di abitanti. Tali riduzioni di risorse hanno prodotto, in dette zone, un effetto particolarmente devastante, trattandosi di aree geograficamente svantaggiate, colpite da una cronica arretratezza e carenza di infrastrutture, esposte a gravi rischi di dissesto idrogeologico ed a sempre crescenti fenomeni di spopolamento del territorio.

Sulla base di questa situazione di oggettiva difficoltà degli enti locali operanti nelle zone montane, anche al fine di consentire una parziale realizzazione di opere già avviate, il disegno di legge in esame – prosegue l'oratore – si propone di incrementare la dotazione del Fondo nazionale per la montagna di una somma pari a euro 6.750.000, corrispondente all'accantonamento effettuato nel Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno 2004, destinato a finanziare il disegno di legge recante interventi per la valorizzazione e la tutela dei territori montani (atto Senato n. 3036, attualmente all'esame delle Commissioni riunite 1^a e 5^a). Auspica, quindi, che il Governo provveda sollecitamente a presentare l'apposito emendamento con cui modificare ed aggiornare l'articolo 25 del disegno di legge n. 3036, anche alla luce della legge finanziaria 2005, rilevando che, anche se in misura molto limitata, ciò consentirebbe di attenuare il diffuso malumore e l'accesa contestazione provenienti dai territori montani e manifestati con atti di protesta di regioni, province, comuni e comunità montane.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso favorevole sul provvedimento in esame, confermando l'impegno del Governo a presentare un apposito emendamento all'articolo 25 del citato atto Se-

nato n. 3036, che riducendo la relativa copertura per un importo di euro 6.750.000, consenta di reperire le risorse con cui finanziare il corrispondente onere recato dal citato disegno di legge n. 3182 per l'anno 2004.

Provvede quindi ad illustrare l'emendamento 1.0.1 del Governo, volto a sostituire l'articolo 2, comma 5, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, attribuendo ad una deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) la fissazione dei criteri di ripartizione del Fondo nazionale per la montagna tra le regioni e le province autonome. Esprime avviso favorevole su tale disposizione, la quale, già inserita nel disegno di legge finanziaria 2005 (articolo 29, comma 3), è stata stralciata dalla Presidenza della Camera dei deputati in quanto di carattere meramente ordinamentale. Precisa che essa viene riproposta, nell'idonea sede, al fine di adeguare la normativa vigente al mutato assetto costituzionale, nel quale maggiori sono le competenze delle regioni, con riferimento al governo del territorio, ed in considerazione del fatto che, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 agosto 2001, il Ministro per gli affari regionali è stato delegato alle azioni governative dirette alla salvaguardia ed alla valorizzazione delle zone montane di cui all'articolo 44 della Costituzione.

Si apre quindi la discussione generale, con l'intervento del senatore GIARETTA (*Mar-DL-U*), il quale fa proprio l'ordine del giorno 0/3182/5ª/1, auspicandone l'accoglimento. Ricollegandosi alle osservazioni in esso contenute, rileva poi che, come ammesso nella stessa relazione introduttiva, l'incremento della dotazione del Fondo nazionale per la montagna, previsto dal disegno di legge all'esame per l'anno 2004, rimedia solo parzialmente ai gravi disagi e al diffuso malumore creati nelle aree montane dal taglio delle risorse del Fondo nazionale operato con il decreto-legge n. 168 del 2004. Fa presente che tale situazione deriva dalla politica improvvida del Governo, che non ha saputo gestire adeguatamente le risorse finanziarie a disposizione, avallando tagli chiaramente insostenibili (come denunciato più volte dall'opposizione) che sono poi stati ritirati. Le comunità montane, come le unioni di comuni, sono tra gli enti che più hanno risentito di queste decurtazioni e che, invece di essere incentivate a fronte degli importanti servizi resi a favore dei comuni associati, vengono penalizzate, e private di certezza sulle risorse future.

Pur con questi limiti, ritiene che l'obiettivo del disegno di legge in esame sia certamente condivisibile, per cui preannuncia il proprio voto favorevole, chiedendo nel contempo al Governo una più incisiva politica di sostegno a favore dei territori montani che dia certezze di risorse, anche per il futuro, a cominciare dagli stanziamenti del disegno di legge finanziaria per il 2005.

Il senatore CADDEO (*DS-U*) preannuncia anch'egli il proprio voto favorevole sul disegno di legge in esame, rilevando l'opportunità di restituire una parte sia pur minima delle risorse per le aree montane decurtate dal decreto-legge n. 168 del 2004. Denuncia tuttavia l'esiguità delle

somme destinate alle suddette aree, che attraversano notevoli problemi economici e sociali, segnalando che anche lo stesso disegno di legge n. 3036 recante interventi per la valorizzazione e la tutela dei territori montani, attualmente all'esame delle Commissioni riunite 1^a e 5^a, potrebbe arenarsi per carenza di fondi adeguati. Evidenzia inoltre come il problema dei suddetti territori montani si iscriva in quello più ampio e generale delle aree rurali del paese, non necessariamente montane, che hanno un tasso di sviluppo spesso assai modesto e rischiano concretamente lo spopolamento. Invita quindi ad orientare il futuro dibattito verso l'adozione di misure a favore delle aree rurali, anziché limitarsi alle zone di montagna, posto che alcuni comuni montani, legati ad esempio allo sfruttamento del turismo alpino, presentano elevati livelli di sviluppo economico, mentre numerose zone rurali che necessitano di interventi, non essendo classificate tra quelle montane, verrebbero escluse dai suddetti benefici.

Il senatore MICHELINI (*Aut*), pur condividendo la finalità del provvedimento in esame, che reintegra una parte delle risorse a favore delle aree montane improvvidamente tagliate dal Governo con il decreto-legge n. 168 del 2004, osserva tuttavia che i suddetti fondi vengono ripristinati solo per il 2004, mentre non vi sono garanzie per il 2005 e gli anni successivi. Ciò rischia di compromettere i tentativi per una seria riforma dell'attuale legge sulla montagna (legge n. 97 del 1994), di cui anch'egli, come altri parlamentari, si è fatto promotore. In tal senso, esprime la propria netta contrarietà sull'emendamento 1.0.1 del Governo, in quanto ritiene che l'attribuzione in capo al CIPE delle decisioni sui criteri di ripartizione del Fondo nazionale per la montagna tra le regioni e le province autonome, costituisca un passo indietro rispetto all'attuale procedura di cui alla citata legge n. 97 del 1994, basata su criteri più trasparenti e adeguati alle specificità dei territori montani.

Il senatore TAROLLI (*UDC*) esprime apprezzamento per l'iniziativa del Governo di ripristinare una parte della dotazione a favore delle aree montane: ancorché limitate, le suddette risorse potranno infatti certamente aiutare lo sviluppo di quei territori, pur condividendo le considerazioni del senatore Caddeo sulla necessità di ampliare il dibattito al problema più generale delle aree rurali. Chiedendo che per il futuro si riservi una maggiore attenzione ai problemi dei comuni montani, anche nell'ambito della legge finanziaria, attesa la loro importanza per il Paese, sottolinea come la Commissione europea, specialmente nella gestione del presidente Prodi e del commissario Fischler, competente per la materia, abbia riservato scarsissima attenzione alla questione, ed auspica quindi un intervento del Governo a tal fine.

Il senatore FERRARA (*FI*) evidenzia la finalità meritevole del disegno di legge in esame, per il quale preannuncia fin da ora il proprio voto favorevole, posto che viene incontro ai disagi spesso assai gravi dei territori montani. Condivide poi il richiamo dei precedenti interventi ai pro-

blemi più vasti delle aree rurali, nonché alla necessità di dedicare maggiore attenzione a livello europeo ai problemi delle aree montane. Pur tenendo conto necessariamente delle limitate risorse disponibili, auspica quindi una sollecita approvazione del disegno di legge in esame, anche presso l'altro ramo del Parlamento.

Il senatore NOCCO (*FI*) si associa alle considerazioni emerse nel dibattito, preannunciando il proprio voto favorevole sul disegno di legge in titolo. Nell'esprimere apprezzamento per lo sforzo encomiabile compiuto dal Governo per venire incontro alle difficoltà delle aree montane, auspica che anche per il futuro siano garantite adeguate risorse finanziarie per tali obiettivi e che la ripartizione delle risorse stesse avvenga sulla base di criteri equi ed obiettivi.

Il senatore GRILLOTTI (*AN*), pur esprimendo apprezzamento per il disegno di legge in esame, evidenzia che tutte le agevolazioni relative ai territori montani sono rivolte in genere alle comunità montane e non ai singoli comuni. Ciò crea gravi squilibri, in quanto non è ancora stato precisato se l'adesione alle comunità montane da parte dei comuni debba avvenire su base obbligatoria (come previsto dalla legge n. 97 del 1994), o invece volontaria, come sembrerebbe intendersi dal decreto legislativo n. 267 del 2000, che ha equiparato le comunità montane alle unioni dei comuni. Auspica pertanto un intervento chiarificatore da parte del Governo con un'appropriata iniziativa legislativa.

Non essendovi altre richieste di intervento, il relatore IZZO (*FI*) prende la parola in sede di replica, osservando che il disegno di legge in titolo riscuote unanimemente il favore sia della maggioranza che dell'opposizione. Condivide inoltre le considerazioni svolte dai precedenti oratori (in particolare i senatori Caddeo e Tarolli), circa la necessità di ampliare l'ambito degli interventi previsti per i territori montani a tutte le aree di tipo rurale, nonché di portare maggiormente tali problemi all'attenzione della Comunità europea. Riconosce l'importo limitato delle risorse stanziate, evidenziando tuttavia l'importanza dell'intervento, quale segnale di sensibilità da parte del Governo. Ribadisce quindi l'avviso favorevole sul provvedimento in titolo, di cui auspica una sollecita approvazione, al fine di consentire l'erogazione dei relativi stanziamenti entro il 2004.

Il sottosegretario GAGLIARDI, intervenendo per la replica, evidenzia che il provvedimento in esame testimonia la doverosa attenzione del Governo alle difficoltà dei territori montani, nonostante le limitate risorse finanziarie disponibili. Conferma l'impegno ad assicurare anche per il futuro un adeguato sostegno finanziario alle aree interessate, anche attraverso opportuni interventi per porre i problemi delle aree stesse all'attenzione dell'Unione europea.

Si passa quindi all'illustrazione dell'ordine del giorno 0/3182/1/5^a e dell'unico emendamento 1.0.1.

Il senatore DETTORI (*Mar-DL-U*) aggiunge la firma all'ordine del giorno 0/3182/1/5^a e lo dà per illustrato, richiamando argomentazioni già svolte dal senatore Giarretta.

Il RELATORE esprime avviso favorevole all'emendamento 1.0.1, mentre si rimette alla valutazione della Commissione in merito all'ordine del giorno.

Il sottosegretario GAGLIARDI dichiara di accogliere l'ordine del giorno 0/3182/1/5^a e invita ad accogliere l'emendamento 1.0.1, facendo proprie le considerazioni già richiamate dal sottosegretario Armosino nella sua illustrazione.

Su proposta del presidente AZZOLLINI, la Commissione conviene, infine, di rinviare il seguito della discussione.

SCONVOCAZIONE DELLE ODIERNE SEDUTE NOTTURNE DELLA COMMISSIONE E DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che le sedute notturne della Commissione e della Sottocommissione per i pareri, già convocate rispettivamente per le ore 20,30 e le ore 20,45 di oggi, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3182

0/3182/1/5^a

CAVALLARO

La 5^a Commissione, in sede deliberante per l'esame del disegno di legge n. 3182,

 atteso che il taglio del 50 per cento del Fondo nazionale per la montagna, apportato dal decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, ha inciso gravemente sulla situazione economico-finanziaria delle aree montane, costituite da 4.201 comuni e 361 comunità montane, rappresentanti circa il 50 per cento dal territorio nazionale per oltre 10 milioni di abitanti;

 atteso che tali misure di contenimento hanno prodotto, in dette zone, un effetto particolarmente devastante, trattandosi di aree geograficamente svantaggiate, colpite da una cronica arretratezza e carenza di infrastrutture, esposte a gravi rischi di dissesto idrogeologico ed a sempre crescenti fenomeni di spopolamento del territorio;

 atteso che sulla base di questa situazione di oggettiva difficoltà degli enti locali operanti nelle zone montane, anche al fine di consentire una parziale realizzazione di opere già avviate, il Governo con il disegno di legge n. 3182 ha previsto semplicemente di incrementare la dotazione del Fondo nazionale per la montagna di una somma pari a euro 6.750.000, corrispondente all'accantonamento effettuato nel Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno 2004, destinato a finanziare il disegno di legge recante interventi per la valorizzazione e la tutela dei territori montani (atto Senato n. 3036);

 che ciò ha soltanto attenuato in misura molto limitata il diffuso malumore e l'accesa contestazione provenienti dai territori montani e manifestati con atti di protesta di regioni, province, comuni e comunità montane;

 che peraltro non solo è largamente insufficiente il ripristino integrale del Fondo per la montagna, ma sono altresì necessarie ulteriori politiche integrate di sostegno non solo finanziario, ma anche istituzionale ed organizzativo agli enti locali montani ed alle Comunità montane;

che è urgente intervenire in sede comunitari affinché le politiche di sostegno ai territori montani ed alle loro istituzioni non siano considerate come inammissibili aiuti di stato, specie dopo la ormai prossima scadenza (31 dicembre 2006) degli aiuti ammissibili a finalità regionale e dopo l'ampliamento significativo del numero di Stati membri ed alla luce delle loro economie;

impegna il Governo

ad affrontare con la massima tempestività in sede nazionale ed internazionale i problemi della montagna, dei territori e delle economie montane e delle istituzioni locali che li rappresentano.

1.0.1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 2.

1. L'articolo 2, comma 5, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è sostituito dal seguente:

"5. I criteri di ripartizione del Fondo tra le regioni e le province autonome sono stabiliti con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole e forestali"».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MARTEDÌ 16 NOVEMBRE 2004

393^a Seduta

Presidenza del Presidente

GRILLO

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Martinat.

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente GRILLO, in considerazione della contemporaneità dei lavori dell'Assemblea, propone di aggiornare i lavori della Commissione.

La Commissione conviene.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente GRILLO avverte che la Commissione è ulteriormente convocata domani, mercoledì 17 novembre 2004, alle ore 8,30, con il medesimo ordine del giorno delle sedute della settimana.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,05.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MARTEDÌ 16 NOVEMBRE 2004

269^a Seduta*Presidenza del Presidente*

RONCONI

Interviene, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Scarpa Bonazza Buora.

La seduta inizia alle ore 14,15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Scarpa Bonazza Buora sullo stato di attuazione della normativa in materia di programma nazionale per l'approvvigionamento idrico in agricoltura

Il sottosegretario SCARPA BONAZZA BUORA fa preliminarmente rilevare la variabilità dei reticoli idrografici italiani, in quanto strettamente dipendenti dalla geomorfologia del Paese, con tipologie che vanno dai grandi bacini del Nord ai corsi d'acqua irregolari e di tipo torrentizio del Sud. In particolare, ricorda le distinte problematiche inerenti alle regioni settentrionali e incentrate sulla difesa dalle acque (assetto idrogeologico) e quelle inerenti alle regioni meridionali, con ricorrenti periodi siccitosi e scarsa disponibilità di risorsa idrica. Da ciò deriva una sostanziale e storica differenza dei sistemi irrigui a livello territoriale, con lo sviluppo al Nord e in molte regioni di una rete di canali di bonifica, spesso utilizzati nel corso della stagione irrigua per la distribuzione al campo (denominata rete promiscua); mentre al Sud le aree soggette alla bonifica sono limitate alle pianure alluvionali coltivate e la rete è quasi esclusivamente irrigua, caratterizzata da grandi schemi di adduzione e distribuzione, anche interregionali, gestiti dai Consorzi di bonifica e irrigazione.

Ricorda altresì che, nelle regioni settentrionali, l'irrigazione viene attivata quando le condizioni meteorologiche non consentono di coprire il fabbisogno idrico delle colture: il problema maggiore, pertanto, rimane la bonifica dei terreni, assicurata attraverso imponenti reti di canalizza-

zioni (oltre 40.000 chilometri di rete considerando solo la Lombardia, il Veneto e l'Emilia Romagna), per le cui finalità sono utilizzati i canali di bonifica, che assumono funzione promiscua.

Le realtà irrigue dell'arco subalpino, invece, sono caratterizzate da un'elevata frammentazione della rete irrigua, costituita nella gran parte dei casi da numerose opere di presa lungo i corsi d'acqua, da cui dipartono brevi canali adduttori che distribuiscono direttamente l'acqua al campo. Questa eterogeneità territoriale si associa a problematiche differenti, ma talvolta comuni a tutta l'Italia settentrionale.

In relazione alle tipologie di approvvigionamento, l'80 per cento circa dei prelievi ad uso irriguo avviene da corsi d'acqua; il prelievo di acque di falda per l'irrigazione è concentrato in particolari aree lungo le coste liguri, friulane e venete e in alcune aree interne piemontesi e lombarde, mentre risulta in crescita l'uso dei pozzi anche lungo la costa romagnola, fenomeno preoccupante in quanto rischia di aggravare il problema della subsidenza.

Ricorda poi che un aspetto tipico delle acque dei bacini del Nord è lo scadimento qualitativo delle risorse idriche utilizzate per l'irrigazione: il fenomeno è più sentito nelle aree ad elevata densità di allevamenti zootecnici e nella pianura lombarda, in cui prevale la produzione di mais.

Le regioni dell'Italia centrale presentano caratteristiche e problematiche comuni sia alle regioni del Sud che del Nord, rappresentate dall'estrema frammentazione del fenomeno irriguo e delle crisi idriche, verificatesi negli ultimi anni. La frammentazione è correlata alla netta prevalenza delle forme di approvvigionamento autonomo, adottato in più dell'80 per cento delle aziende irrigue, e alla marginalità delle forme di organizzazione consortile. Anche nelle regioni centrali si riscontrano problemi legati alla qualità delle acque utilizzate per l'irrigazione nei maggiori bacini idrografici, in particolare quelli del Tevere e dell'Arno e, più a sud, del Volturno.

All'evidente problema della corretta gestione in queste aree, si aggiunge il problema oggettivo dell'approvvigionamento: solo il 10 per cento dei prelievi complessivi interessa invasi naturali e artificiali, mentre la quasi totalità deriva da fluenze superficiali e da falda. Eppure, nelle regioni centrali, sono presenti moltissimi, piccoli invasi, capaci di assicurare volumi annui non trascurabili, e 45 grandi invasi, capaci di garantire un volume complessivo considerevole per i diversi usi, stimato in circa 450 milioni di metri cubi di capacità utile. Di fatto, il volume attualmente disponibile appare ridotto per problemi di esercizio dei grandi invasi e per il mancato completamento delle opere di adduzione e distribuzione a valle.

Nelle regioni meridionali e insulari, rispetto al rapporto tra disponibilità effettiva e fabbisogni irrigui, negli ultimi venti anni e in particolare nel triennio 2000-2002, si è assistito ad una generale e progressiva riduzione delle risorse accumulate negli invasi. Occorre altresì considerare che il 66 per cento della superficie irrigata è servita da irrigazione privata con prelievi dalla falda sotterranea, più diffusa nelle regioni con maggior deficit idrico. Tale forma di approvvigionamento sfugge alla programma-

zione della risorsa, al controllo e alla gestione, facendo sentire il proprio peso nei periodi di maggiore crisi idrica e destando preoccupazione rispetto a problematiche agroambientali quali la salinizzazione delle falde, la perdita di fertilità integrale dei suoli, la desertificazione.

Il rappresentante del Governo si sofferma quindi sulla problematica relativa allo stato delle reti, delle quali il 16 per cento è costituito da canali a cielo aperto, mentre l'80 per cento è rappresentato da condotte in pressione, sottolineando la scarsa manutenzione delle opere, spesso piuttosto obsolete e non sempre dotate di misuratori per il controllo delle perdite e dei consumi reali a livello di utenza.

Fornisce quindi informazioni sul Programma nazionale per l'approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell'irrigazione, sottolineando l'importanza del risparmio idrico, che va perseguito attraverso un'attività di programmazione integrata rispetto agli obiettivi di sostenibilità su grande scala. Le principali misure ipotizzabili sono rappresentate dall'adozione di nuove tecniche colturali orientate al risparmio idrico, dall'incremento dell'approvvigionamento della risorsa idrica, dall'adozione di metodi e sistemi irrigui capaci di incrementare l'efficienza della distribuzione e dal miglioramento della funzionalità degli schemi idrici per controllarne gli usi e minimizzare le perdite. Sottolinea inoltre l'importanza del riutilizzo irriguo delle acque reflue, laddove tecnicamente ed economicamente fattibile.

Dopo aver ricordato l'esigenza di conseguire l'ottimale utilizzo delle infrastrutture esistenti e una corretta pratica irrigua, ricorda che il MIPAF, a tal fine, ha elaborato il citato Programma nazionale per l'approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell'irrigazione e le relative Linee guida. Si sofferma sulle misure individuate a tale proposito, sottolineando che, in base alla ricognizione effettuata sullo stato dell'irrigazione, è apparso opportuno prevedere il completamento degli interventi già avviati e il ripristino della efficienza delle opere già realizzate, prima di procedere a interventi di irrigazione su nuove superfici (cosiddetti estendimenti).

Dopo aver richiamato la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che costituisce la base strategica in materia di gestione e protezione delle risorse idriche, si sofferma sul programma nazionale degli interventi nel settore idrico (da considerarsi un atto pianificatorio in divenire), che dovrà tenere conto dell'evoluzione del quadro delle conoscenze e dei procedimenti istruttori, considerata, tra l'altro, la necessità di renderlo flessibile in relazione alle informazioni ancora indisponibili.

Ricorda che il programma, secondo quanto stabilito dalla legge n. 350 del 2003, è composto da quattro categorie di interventi ed attualmente è in attesa del definitivo «passaggio» al CIPE: le opere relative al settore idrico già inserite nel «Programma delle infrastrutture strategiche» di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni: gli interventi previsti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; gli interventi di cui al comma 31 della legge n. 350 del

2003 (Programma irriguo nazionale) e gli interventi inseriti negli Accordi di programma di cui all'articolo 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché gli interventi concernenti trasferimenti transfrontalieri delle risorse idriche.

La legge n. 350 del 2003 – ricorda il Rappresentante del Governo – all'articolo 4, comma 31, ha previsto inoltre la prosecuzione degli interventi nel settore irriguo, di cui all'articolo 141, commi 1 e 3 della legge finanziaria 2001, che ha sancito, sul piano legislativo, il principio di Patrimonio idrico nazionale, in base ad un complesso di strumenti finanziari successivi e specifici anche per il settore dell'irrigazione. Al fine di completare l'introduzione del quadro nazionale dei finanziamenti assentiti, con particolare riferimento alle risorse destinate alle regioni meridionali, richiama quanto disposto con delibera CIPE 6 giugno 2002, n. 41, che ha approvato le linee guida in precedenza indicate, e la successiva delibera CIPE n. 133 del 19 dicembre 2002, che ha approvato 23 opere per complessivi euro 234.890.000,00.

Particolare rilievo, inoltre, hanno assunto le iniziative avviate dalle regioni meridionali, seppure con intensità diversa da regione a regione, a valere sulle disponibilità prodotte attraverso lo strumento dei Piani Operativi Regionali (POR), che utilizzano risorse comunitarie, nonché l'attenzione rivolta dalla legge obiettivo ad interventi strategici, degli «schemi idrici» nel Mezzogiorno, riconducibili alla fattispecie prevalentemente irrigua.

La legge finanziaria 2004 ha recato limiti di impegno quindicennali di euro 50 milioni a decorrere dall'anno 2005 ed euro 50 milioni a decorrere dall'anno 2006. Da detti limiti di impegno biennali, è stato stimato potessero derivare investimenti efficaci per circa euro 1.100.000.000, prevedendo che gli Enti interessati, per il tramite delle regioni competenti per territorio presentassero i propri programmi entro il 30 aprile 2004.

Dopo aver sinteticamente richiamato la disciplina vigente in materia, fa presente che, per costruire lo strumento programmatico operativo riferito al settore irriguo, il Ministero delle politiche agricole ha chiesto alle Regioni di segnalare i diversi livelli progettuali degli interventi ricadenti nei propri territori.

Sulla base delle suddette segnalazioni, il MIPAF ha predisposto il quadro di riepilogo nazionale per regione, dal quale risultano: progetti esecutivi per 3.367.667.129 euro, progetti definitivi per 2.306.306.897,30 euro e progetti preliminari per 1.565.677.666,40 euro per un totale di interventi segnalati pari a euro 7.239.651.693,39.

In relazione all'evidente esuberanza dei soli interventi esecutivi segnalati rispetto alle disponibilità efficaci recati dalla legge finanziaria in argomento, le Regioni sono state nuovamente invitate ad indicare, nell'ambito esclusivo degli interventi esecutivi segnalati in prima istruttoria, tre livelli di priorità.

Informa che sulla base delle comunicazioni rese dalle Regioni si è tenuta una prima riunione tecnica con le Regioni in data 20 aprile 2004, ed una seconda serie di riunioni propedeutiche al Comitato Tecnico Permanente in materia di agricoltura tenutosi in data 13 maggio 2004. A

seguito di dette riunioni, è stato elaborato il prospetto complessivo degli interventi esecutivi rispondenti al requisito di priorità di livello 1, e sono stati concordati con le Regioni i criteri per ricondurre gli investimenti entro i limiti massimi consentiti dalle disponibilità.

È stato inoltre concordato di riservare alle Regioni meridionali, in relazione alle difficoltà di acquisire ed approvare i singoli progetti, il 30 per cento dei fondi potenzialmente disponibili pari a euro 330.000.000,00. Conseguentemente, alle aree centro-settentrionali, è stata attribuita la complementare disponibilità potenziale pari a euro 770.000.000,00. Per queste ultime Regioni, allo stato attuale, i progetti esecutivi istruiti ammontano a complessivi 1.383 milioni di euro.

Considerata, dunque, l'esuberanza dei progetti esecutivi istruiti e segnalati (con priorità 1) rispetto allo stanziamento, si è imposta la necessità di una riduzione proporzionale del montante progetti corrispondente ad ogni singola Regione.

Pertanto, al fine di ricondurre entro i limiti delle disponibilità le relative quote, è stata concordata una doppia soglia per determinare un coefficiente di riduzione lineare: una soglia inferiore, che riguardava amministrazioni che avessero presentato progetti per un importo complessivo inferiore a 15 milioni di euro; in questo caso, non è stata prevista alcuna riduzione lineare; e una soglia superiore che riguardava le amministrazioni che avessero presentato progetti per un importo complessivo superiore a 200 milioni di euro.

Fa quindi presente che non è stato possibile sottoporre al CIPE il suddetto Programma nazionale, in previsione dello spostamento del limite di impegno previsto per l'anno 2006 all'anno 2008.

In seguito allo slittamento dei termini di impegnabilità del limite previsto per l'anno 2006, occorrerebbe pertanto individuare una ulteriore specifica graduatoria delle opere segnalate ed ammesse, indicate dalle Regioni come prioritarie.

Precisa che il MIPAF sta promuovendo incontri bilaterali con le Regioni finalizzati a definire la graduatoria degli interventi da realizzare nel 2005 e quelli da realizzare nel 2008, fissando i seguenti criteri: in primo luogo, gli interventi devono appartenere al programma ricondotto alle disponibilità attribuite alle singole Regioni (centro-nord euro 770.000.000,00 e meridione euro 330.000.000,00) e sul quale è intervenuto il predetto parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni; in secondo luogo i progetti devono prevedere interventi di completamento, ovvero, lotti o stralci già finanziati con leggi precedenti. Al fine di evitare le necessarie riprogettazioni e le successive reiterazioni istruttorie (seppure semplificate) è indispensabile mantenere, per quanto possibile, l'importo originario del progetto istruito, evitando il ricorso ad ulteriori stralci funzionali. Sottolinea infine che, per le Regioni meridionali, saranno presi in considerazione gli interventi effettivamente cantierabili nei tempi compatibili con le disponibilità finanziarie.

In seguito alla suddetta reiterazione, l'esito della ricognizione sarà sottoposto al CIPE e darà vita allo strumento operativo (ma ridotto del 50 per cento) che prosegue il Piano idrico nazionale.

Interviene brevemente il senatore MINARDO (*FI*) per richiamare l'attenzione del rappresentante del Governo sulla grave situazione di emergenza determinatasi nella provincia di Ragusa, a seguito di una tromba d'aria abbattutasi lo scorso venerdì che ha distrutto serre e causato allagamenti. Si tratta di una vera e propria calamità naturale che ha colpito gravemente un gran numero di aziende ed estirpato molti di impianti arborei, causando forti danni all'agricoltura locale.

Nel ricordare che l'area del ragusano si trova già a fronteggiare una situazione di crisi dell'agricoltura auspica un pronto intervento del Governo, per fronteggiare le gravi difficoltà che interessano la provincia.

Il senatore RUVOLO (*UDC*), espresso preliminarmente apprezzamento per l'ampia ed esaustiva relazione svolta dal rappresentante del Governo, suggerisce di rinviare lo svolgimento del dibattito ad una seduta successiva, in quanto la complessità e la ricchezza di dati forniti dal sottosegretario Scarpa Bonazza Buora comporta la necessità di un margine di tempo per effettuare i necessari approfondimenti.

Il senatore PICCIONI (*FI*), dopo aver richiamato l'ultima parte della relazione svolta dal sottosegretario Scarpa Bonazza Buora, domanda alcuni chiarimenti in ordine all'ordine di priorità stabilito dal Ministero nella suddivisione degli interventi programmati e delle relative risorse. In particolare, con riguardo alla prevalenza accordata alle opere di completamento rispetto a quelle di ristrutturazione, ricorda che nella regione Piemonte sono stati stanziati oltre 120 milioni di euro per il biennio 2005-2006 e che le opere di completamento e di ristrutturazione sono state affidate principalmente ai consorzi di bonifica. Nel ricordare che tali attività sono state suddivise attribuendo ad alcuni consorzi le attività di completamento e ad altri quelle di ristrutturazione, si domanda se vi sia la possibilità di attribuire maggior rilievo – nell'ordine di priorità dianzi citato – alle attività di completamento delle infrastrutture, atteso che dalla relazione sembra evincersi che il MIPAF intrattiene sul punto rapporti diretti con le varie regioni e non solo in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome.

Il senatore FLAMMIA (*DS-U*) dichiara di condividere la proposta di rinviare il seguito della odierna procedura informativa avanzata dal senatore Ruvolo, in considerazione dell'estrema quantità e complessità dei dati forniti dal Rappresentante del Governo.

Il senatore AGONI (*LP*) ricorda che il problema della carenza di risorse idriche è diffuso anche in numerose aree del Nord e in particolare nella provincia di Brescia, nella quale si registra una disponibilità sempre

meno adeguata, nonostante la localizzazione in tale area di ben tre laghi. Al riguardo fa presente che l'insufficienza delle risorse è stata determinata dagli sprechi connessi all'abusivismo edilizio, che hanno comportato un abbassamento estremamente rilevante del livello dei bacini idrici.

Il sottosegretario SCARPA BONAZZA BUORA dichiara la propria disponibilità a proseguire lo svolgimento della odierna procedura informativa in una seduta successiva.

Desidera, peraltro, fornire alcuni chiarimenti sulle considerazioni svolte dal senatore Piccioni, ricordando che i rapporti bilaterali diretti tra il Governo centrale e le regioni costituiscono una prassi ormai consolidata, che può considerarsi preliminare e preparatoria rispetto ai lavori successivamente svolti in sede di Conferenza Stato-regioni.

A suo avviso, in considerazione della persistente esiguità delle risorse disponibili – nonostante si sia per esse registrato un notevole incremento rispetto al passato – rende assolutamente necessario individuare un ordine di priorità, che non può privilegiare le finalità di completamento di strutture non ancora o non completamente operative rispetto ad altre infrastrutture che necessitano di un ammodernamento.

Il presidente RONCONI, dopo aver ringraziato il sottosegretario Scarpa Bonazza Buora, rinvia il seguito dell'odierna procedura informativa ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 16 NOVEMBRE 2004

373^a Seduta*Presidenza del Presidente*

NOVI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio Nucara.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

(3211) Conversione in legge del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, recante disposizioni urgenti per l'applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea

(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore MONCADA (*UDC*) riferisce alla Commissione sul decreto-legge in conversione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 2004, il quale reca una serie di disposizioni volte ad anticipare alcune misure previste dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra. La direttiva 2003/87/CE del 13 ottobre 2003 ha istituito un sistema comunitario per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra, intendendosi per quota il diritto di emettere una tonnellata di biossido di carbonio equivalente.

Tale direttiva ha integrato la direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, in modo da rendere possibile l'introduzione di un mercato di scambio di quote di emissioni. In particolare si intende assicurare che non vengano fissati valori limite per le emissioni dirette di gas a effetto serra provenienti dagli impianti contemplati dalla nuova direttiva, (allegato I^o) e permettere che gli Stati membri possano scegliere di non imporre requisiti relativi all'efficienza energetica delle unità di combustione, o di altre unità che emettano anidride carbonica sul sito. La direttiva, inoltre, impone agli Stati membri di completare il processo di recepimento entro il 31 dicembre 2003 e di predisporre le pro-

cedure necessarie per avviare lo scambio delle quote di emissioni a partire dal 1° gennaio 2005. In particolare dal 1° gennaio 2005 – a seguito dell'immediata operatività della direttiva negli ordinamenti degli Stati membri – nessun impianto compreso nell'ambito di applicazione della direttiva stessa (impianti termoelettrici, di raffinazione, di lavorazione del vetro, del cemento, dell'acciaio, delle ceramiche, dei laterizi e della carta) potrà emettere gas ad effetto serra in assenza di un'apposita autorizzazione e, pertanto, dovrà cessare di operare. Inoltre, sempre secondo quanto stabilito dalla direttiva, a tutti gli impianti prima ricordati dovranno essere rilasciate (entro il 28 febbraio 2005) quote di emissioni di biossido di carbonio (CO₂) per consentire ad essi di partecipare allo scambio sul mercato comunitario. In mancanza del tempestivo recepimento delle suddette disposizioni della direttiva, le imprese italiane dei settori da essa interessati si troverebbero nella condizione di dover operare illegalmente, quanto al profilo della necessità di un'autorizzazione, e in una situazione di grande incertezza, quanto invece alla partecipazione al mercato comunitario delle quote di emissione e alla pianificazione dei relativi investimenti.

Il decreto in conversione è diretto proprio a scongiurare questa eventualità, anche in considerazione del fatto che i criteri per il recepimento della direttiva 2003/87/CE sono sì inseriti nel disegno di legge comunitaria per il 2004, attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento, ma tale provvedimento non sarà certo approvato in tempo utile per emanare le misure legislative, regolamentari ed amministrative indispensabili per autorizzare gli impianti ad emettere gas serra e per avviare il mercato degli scambi di quote di emissione a partire dal 1° gennaio 2005, come invece impone la direttiva. Del resto, la Commissione europea ha già avviato una procedura di infrazione nei confronti del Governo italiano per il mancato recepimento della direttiva 2003/87/CE. Peraltro, va anche considerato che la recente decisione della Russia di ratificare il Protocollo di Kyoto segna un incontestabile svolta, nel segno dell'ottimismo, nello scenario del dopo-Kyoto, sia per il significato politico che questa decisione assume, sia soprattutto perché è noto che il Protocollo diventerà vincolante quando sarà ratificato da 55 paesi le cui emissioni totali, al 1990, rappresentino almeno il 55 per cento delle emissioni di gas serra di tutti i paesi dell'Annesso I, e con l'adesione della Russia questa soglia è largamente superata. La decisione della Russia rende, inoltre, ancor più significativo l'appuntamento della decima Conferenza delle parti (COP 10), che si svolgerà a Buenos Aires dal 6 al 17 dicembre.

In ordine allo scambio di quote di emissioni dei gas serra, va ricordato che nell'ultimo decennio del XX secolo si è assistito a un processo di convergenza fra le iniziative per la protezione dell'ambiente e l'attività dei mercati finanziari: alcuni meccanismi basati su leggi di mercato, come quelli relativi ai diritti di emissione, hanno acquisito un vasto consenso grazie al positivo rapporto costi/benefici nel produrre miglioramenti a livello ambientale. Di pari passo con l'orientarsi della società verso un mondo carbonio-dipendente, il commercio dei diritti di emissione dei gas-serra guadagna un sempre maggior credito, sia nei settori privati

che in ambito governativo, come strategia economicamente valida per la riduzione dei rischi causati dalla mutazione climatica indotta dall'uomo. Mentre nel tradizionale approccio normativo di tipo «comando e controllo» viene prescritta la riduzione di una particolare emissione da ciascuna singola fonte (oppure l'uso di una specifica tecnologia per il controllo delle emissioni), l'approccio basato sul commercio delle emissioni impone solamente un determinato tetto all'insieme di tutte le emissioni nel settore regolamentato. In un sistema di questo tipo, a ogni unità di emissione consentita è associato un permesso, che autorizza il portatore a emettere quella specifica quantità. Singole fonti possono comprare o vendere questi crediti di emissione, ma devono disporre di permessi per emissioni pari a quelle che effettivamente producono. Se una fonte riesce a ridurre le emissioni al di sotto del proprio limite, il *surplus* generato dalle riduzioni può essere capitalizzato o venduto a un'altra fonte, creando così un incentivo economico a favore di una maggiore riduzione delle emissioni. Il principio sotteso all'approccio di mercato è quello di trattare l'ambiente come una risorsa realmente scarsa, stabilendo quindi dei limiti per il suo utilizzo. Conseguentemente, l'adozione di strumenti di tipo proprietario, come i diritti di emissione e di compensazione, mette in moto un meccanismo capace di garantire un uso efficiente della risorsa, che le attribuisce un prezzo, aprendole un mercato che fino a quel momento non esisteva. Il prezzo dei diritti di emissione negoziabili segnala il valore che la società attribuisce all'uso dell'ambiente e indica la controparte monetaria pagata per la riduzione di tali emissioni. Particolare rilevante, queste ricompense vengono incamerate da coloro che possiedono i diritti di proprietà di tale risorsa, e sono pertanto i soggetti che più probabilmente possono disporre con efficienza. La certezza della proprietà, o del titolo legale per essa, è d'importanza fondamentale, sia per la buona riuscita del mercato sia come garanzia che il valore della risorsa vada a beneficio di chi ne ha titolo. In questo modo non solo si evita «la tragedia dei beni comuni», ma si mettono in circolo nuovi capitali, che possono essere impiegati a vantaggio dell'ambiente.

In relazione al merito del provvedimento, l'articolo 1 del decreto disciplina l'autorizzazione ad emettere gas serra, stabilendo innanzi tutto (comma 1) che i gestori degli impianti in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto devono presentare, entro il 5 dicembre 2004, apposita domanda di autorizzazione all'autorità nazionale competente. Inoltre, il comma 2 prevede che i gestori degli impianti posti in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del decreto devono presentare apposita domanda di autorizzazione almeno 30 giorni prima dell'entrata in esercizio (o, nel caso di impianti termoelettrici ricompresi negli impianti di combustione con potenza calorifica superiore a 20 MW, almeno 30 giorni prima della data di primo parallelo dell'impianto). Il comma 3 dispone che la domanda di autorizzazione è redatta conformemente a quanto stabilito dall'articolo 5 della direttiva 2003/87/CE e che le specifiche relative al formato e alle modalità per la trasmissione della domanda, nonché le specificazioni relative alle informazioni da includere nella stessa,

sono definite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministero delle attività produttive entro 6 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge. Il comma 4 dispone che l'autorizzazione è rilasciata mediante provvedimento del direttore generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del direttore generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive e contiene almeno gli elementi di cui all'articolo 6 della direttiva 2003/87/CE. Va ricordato che, ai sensi della direttiva 2003/87/CE (articolo 5), le domande d'autorizzazione a emettere gas a effetto serra devono descrivere: l'impianto e le sue attività, compresa la tecnologia utilizzata; i materiali utilizzati che possono emettere i gas a effetto serra indicati nell'allegato II; le fonti di emissioni dei gas; le misure previste per monitorare e comunicare le emissioni.

L'articolo 2 disciplina la raccolta delle informazioni per l'assegnazione delle quote di emissioni di cui all'articolo 11, comma 4, della direttiva 2003/87/CE, stabilendo al comma 1 che i gestori degli impianti in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto comunicano all'autorità nazionale competente, entro il 30 dicembre 2004, le informazioni necessarie ai fini dell'assegnazione delle quote di emissione per il periodo 2005-2007, con dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Le specifiche relative al formato e alle modalità per la trasmissione delle informazioni, nonché le specificazioni sui dati richiesti, sono definite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministero delle attività produttive entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

L'articolo 3 reca disposizioni transitorie e finali, disponendo al comma 1 che fino al recepimento della direttiva 2003/87/CE, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo, svolge le funzioni di autorità nazionale competente, avvalendosi a tal fine (senza oneri a carico del bilancio dello Stato) dell'APAT e dell'ENEA. Il comma 2 stabilisce che il Piano Nazionale di assegnazione delle quote di emissioni, predisposto ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2003/87/CE, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dal Ministero delle attività produttive, inviato alla Commissione europea in data 15 luglio 2004, vale quale Piano Nazionale di assegnazione per il periodo 2005-2007, fatti salvi gli aggiustamenti previsti a seguito della raccolta di informazioni di cui all'articolo 2, nonché le modifiche e le integrazioni che la Commissione europea dovesse richiedere in sede di approvazione del Piano stesso. Si ricorda che, ai sensi della direttiva 2003/87/CE, ciascuno Stato membro elabora un piano nazionale nel rispetto dei criteri indicati nell'allegato III della stessa direttiva e che indichi le quote che intende assegnare per il periodo definito e il modo in cui ritiene di assegnarle a ciascun impianto. I piani relativi al primo triennio previsto dalla direttiva (1° gennaio 2005 - 1° gennaio 2008) sono pubblicati entro il 31 marzo 2004; quelli relativi ai periodi successivi di cinque anni sono pubblicati almeno diciotto mesi prima dell'inizio del periodo. Nell'elaborare i piani, gli Stati membri tengono conto delle osser-

vazioni del pubblico. Nel caso in cui un piano non rispetti i criteri di cui all'articolo 10 o all'allegato III della direttiva, la Commissione può respingerlo nei tre mesi che seguono la sua notifica. Almeno il 95 per cento delle quote del primo triennio sono assegnate agli impianti a titolo gratuito. Per il quinquennio che inizia il 1° gennaio 2008, gli Stati membri assegneranno il 90 per cento delle quote a titolo gratuito. Gli Stati membri devono garantire la libera circolazione delle quote nella Comunità europea. L'Italia ha ratificato il Protocollo di Kyoto attraverso la legge di ratifica del 1° giugno 2002, n. 120, in cui viene illustrato il relativo Piano nazionale per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra. L'obiettivo di riduzione per l'Italia è – come è noto – pari al 6,5% rispetto ai livelli del 1990; pertanto, tenendo conto dei dati registrati al 1990, la quantità di emissioni assegnate all'Italia non potrà eccedere nel periodo 2008-2012 il valore di 487,1 Mt CO₂ eq. (valore obiettivo per l'Italia). L'articolo 4 reca, poi, la clausola di entrata in vigore.

Pertanto, sulla base delle considerazioni sopraesposte, si esprime un giudizio favorevole sull'articolato del decreto-legge, con l'auspicio che la Commissione – anche e soprattutto nell'interesse dell'industria nazionale e nel rispetto degli impegni europei, tenuto conto altresì dell'approssimarsi della sessione di bilancio e del fatto che l'esame del decreto-legge sarà presumibilmente calendarizzato in Assemblea in tempi ristretti – possa concludere rapidamente i suoi lavori.

Il senatore RIZZI (*FI*) si congratula con il senatore Moncada per la sua limpida relazione con la quale ha illustrato alla Commissione gli aspetti assai complessi del provvedimento in esame.

Il presidente NOVI, poiché è presumibile che il disegno di legge in titolo sia inserito in tempi ristretti nel calendario dei lavori dell'Assemblea, propone che il termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato entro le ore 19 di domani, mercoledì 17 novembre 2004.

Il senatore ROTONDO (*DS-U*) esprime perplessità sulla ristrettezza dei tempi dell'esame del disegno di legge in titolo per il quale si renderebbe necessario un più ampio termine di presentazione degli emendamenti.

Il presidente NOVI ribadisce che, visto anche l'imminente inizio della sessione di bilancio, è presumibile una rapida calendarizzazione in Assemblea del disegno di legge di conversione. Tuttavia, l'esigenza di un congruo approfondimento dell'articolato del decreto-legge in titolo sarà garantita dedicando a questo solo argomento le sedute già previste per la corrente settimana, fermo restando che, se necessario, potrà essere prevista anche una seduta notturna nella giornata di domani, 17 novembre 2004.

Non facendosi osservazioni, resta stabilito il termine per la presentazione degli emendamenti entro le ore 19 di domani, mercoledì 17 novembre 2004.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MARTEDÌ 16 NOVEMBRE 2004

85ª seduta

Presidenza del Presidente
Carlo VIZZINI

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(A.S. 3182) Incremento del Fondo nazionale per la montagna per l'anno 2004

(Parere alla 5ª Commissione del Senato della Repubblica. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il presidente VIZZINI riferisce alla Commissione in merito al disegno di legge in titolo che reca l'incremento del Fondo nazionale per la montagna per l'anno 2004. Egli evidenzia come, nel quadro delle recenti misure adottate al fine di contenere la spesa pubblica, il taglio di tale fondo, apportato dal decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, ha inciso gravemente sulla situazione economica e finanziaria delle aree montane, costituite da 4.201 Comuni e 361 Comunità montane, rappresentanti circa il 50 per cento del territorio nazionale con una popolazione di oltre 10 milioni di abitanti.

Tali misure di contenimento hanno prodotto, nelle suddette zone, un effetto particolarmente negativo, trattandosi di aree geograficamente svantaggiate, caratterizzate da una cronica arretratezza e carenza di infrastrutture, esposte a gravi rischi di dissesto idrogeologico ed a sempre crescenti fenomeni di abbandono del territorio, principalmente da parte delle giovani generazioni.

Sulla base di questa situazione di oggettiva difficoltà degli Enti locali operanti nelle zone montane, anche al fine di consentire una parziale realizzazione di opere già intraprese, il disegno di legge del Governo all'esame si propone di incrementare la dotazione del Fondo nazionale per la montagna di una somma pari a euro 6.750.000.

Tale importo – prosegue il relatore, presidente VIZZINI – corrisponderebbe all'accantonamento effettuato nel Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno 2004, destinato alla copertura del disegno di legge recante «Interventi per la valorizzazione e la tutela dei territori montani» (Atto Senato n. 3036), di cui è iniziato l'*iter* parlamentare presso le Commissioni riunite 1a e 5a del Senato. Con un apposito emendamento il Governo intende provvedere, conseguentemente, a modificare, aggiornandolo, l'articolo 25 di quel provvedimento, anche alla luce della legge finanziaria per il 2005.

L'approvazione dell'iniziativa legislativa in titolo consentirebbe di attenuare il diffuso malcontento della popolazione residente nei territori montani, manifestato con proteste da parte di Regioni, Province, Comuni e Comunità montane.

Il relatore, presidente VIZZINI, propone pertanto che la Commissione formuli, alla 5a Commissione del Senato della Repubblica, un parere del seguente tenore:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminato il disegno di legge in titolo e considerato che:

è coerente con l'articolo 44 della Costituzione, in quanto apporta ulteriori risorse a favore delle zone montane più svantaggiate;

lo è altresì con la legge 31 gennaio 1994, n. 97, relativa alle zone montane, in particolare con l'articolo 2, riguardante il Fondo nazionale per la montagna;

non contrasta con la normativa comunitaria, anche in considerazione del fatto che il Trattato non si occupa esplicitamente di montagna, ma solo di zone meno favorite (articolo 158);

risulta in linea con il nuovo assetto costituzionale delle competenze legislative, prevedendo l'aumento del Fondo destinato a interventi speciali, secondo quanto previsto dall'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, a favore dei territori montani;

lo è, altresì, con il novellato articolo 117 della Costituzione, secondo comma; lettera e), relativamente alla competenza esclusiva dello Stato in merito alla perequazione delle risorse finanziarie;

il provvedimento in titolo costituisce, infine, esercizio di poteri attribuiti in via esclusiva allo Stato, come prevede la norma di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, finalità perseguita anche mediante il sostegno finanziario a favore di Enti locali qualificati per la loro collocazione geografica;

esprime, pertanto, per quanto di competenza, parere favorevole».

Sulla relazione del presidente Vizzini si apre un breve dibattito.

Il senatore GUBERT esprime apprezzamento per la relazione testé illustrata e rileva come il provvedimento in esame si limiti ad operare una scelta opposta a quella adottata dal Governo nel luglio scorso con l'emanazione del decreto-legge n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191. Come il relatore ha ricordato, con tale provvedimento si è inciso gravemente sulla situazione finanziaria delle trecentosessantuno Comunità montane: a tale stato di cose improvvisamente determinatosi si cerca ora di porre rimedio con un'iniziativa legislativa del Governo di segno opposto e di modesta entità.

Propone che al parere favorevole testé illustrato venga aggiunta una osservazione che recepisca tale rilievo.

L'onorevole FISTAROL condivide la relazione del Presidente, nonché l'intervento testé svolto dal senatore Gubert. Il provvedimento in esame rappresenta nient'altro che un'assai modesta riduzione di un danno notevole determinato dalle scelte sbagliate della maggioranza e del Governo, non soltanto in occasione del decreto-legge del luglio scorso finalizzato al contenimento della spesa pubblica, ma, più in generale, in tutte le scelte legislative della maggioranza dalle quali emerge una manifesta indisponibilità ad assecondare le giuste esigenze delle Autonomie in estese aree del Paese che coprono oltre la metà del suo territorio.

Gli effetti di queste scelte politiche sbagliate sono rappresentati dal fenomeno dello spopolamento, soprattutto da parte delle giovani generazioni, dal conseguente degrado ambientale e dai danni provocati da un ambiente inospitale, determinato da queste scelte. È, in definitiva, una grande ricchezza del Paese che non si valorizza e certamente non si tutela in modo sufficientemente efficace con misure di breve respiro, quali quelle contenute nel provvedimento in esame. Si associa pertanto alla proposta del senatore Gubert di aggiungere una osservazione, anche in questa direzione, al testo di parere testé illustrato.

Il presidente VIZZINI, riassunti i termini del dibattito, propone di aggiungere al testo del parere una osservazione volta a prevedere, in generale, che per il futuro si operino interventi legislativi di carattere organico e quantitativamente adeguati alle esigenze di una parte di territorio che rappresenta oltre il 50 per cento del Paese e popolato da circa 10 milioni di abitanti.

Concorda la Commissione.

Viene successivamente posto ai voti ed approvato il testo del parere integrato come sopra.

La seduta termina alle ore 14,55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 16 NOVEMBRE 2004

169^a Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Discussione di una proposta di risoluzione sulla sospensione della trasmissione radiofonica «Radioacolori»

(Seguito e conclusione della discussione)

La proposta di risoluzione in titolo, posta ai voti, è approvata.

La seduta termina alle ore 14,30.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MARTEDÌ 16 NOVEMBRE 2004

Presidenza del Presidente
Enzo BIANCO

La seduta inizia alle ore 14.

AUDIZIONI

Audizione del Professor Andrea Margelletti

Il Comitato procede all'audizione del Professor Andrea Margelletti, il quale svolge una relazione e successivamente risponde alle domande poste dal Presidente BIANCO, dal senatore MALABARBA e dall'onorevole CICCHITTO.

La seduta termina alle ore 15,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MARTEDÌ 16 NOVEMBRE 2004

Presidenza del Presidente
Francesco Maria AMORUSO

La seduta inizia alle ore 14.

*ESAME DEI RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME
OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE*

Bilancio consuntivo 2003 e bilancio preventivo 2004 relativi all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (ENPAF)

(Esame e conclusione)

La Commissione inizia l'esame dei bilanci in titolo.

Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, introduce i temi oggetto dell'esame. Avverte che il testo integrale della relazione sul bilancio consuntivo 2003 e preventivo 2004 relativi all'Ente in questione sarà pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Il senatore Valerio CARRARA, *relatore*, illustra la relazione relativa al bilancio consuntivo 2003 e al bilancio preventivo 2004 relativi all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti, formulando la seguente proposta di considerazioni conclusive:

«La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati il bilancio consuntivo 2003 e il bilancio preventivo 2004 relativi all'Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF);

premessi che:

a) in ordine alla gestione caratteristica, il saldo tra entrate contributive e spese per prestazioni di natura sia previdenziale che assistenziale

nel 2003 continua ad essere positivo, anche se in lieve riduzione in conseguenza della riduzione del contributo *ex lege* 395/1977 trattenuto dalle farmacie nella misura dello 0,90 per cento in sede di liquidazione delle spese farmaceutiche erogate in regime di SSN, per le quali nel 2003 è stata registrata una riduzione;

b) per il rapporto iscritti/pensionati, pari nel 2003 a 2,58, è stato previsto un trend di progressiva crescita. Nel 2008 dovrebbe attestarsi sul valore 3,03;

c) per la gestione maternità, si evidenzia come l'Ente abbia proceduto in conseguenza della fiscalizzazione degli oneri sociali (di cui all'articolo 78 del d.lgs. 151/2001) alla riduzione da 30,99 a 21 del contributo *pro capite*;

d) in ordine alla gestione del patrimonio immobiliare, si è evidenziata un incremento dei relativi proventi grazie ad una gestione attiva dei contratti che si è concretizzata in una crescita della redditività netta dal 5 al 6 per cento;

e) per il patrimonio mobiliare, si ritiene che una riflessione vada svolta in merito alla composizione dello stesso che vede un'incidenza delle attività liquide sul totale portafoglio dell'Ente di quasi il 60 per cento;

f) per i costi di gestione, si conferma anche per il 2003 un'attenzione al loro contenimento da parte della Fondazione;

esprime

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE FAVOREVOLI

con la seguente osservazione:

appare necessario intervenire sull'elevata disponibilità di liquidità, incrementando gli investimenti nel comparto finanziario».

Intervengono, per chiedere chiarimenti e formulare osservazioni, il deputato Lino DUILIO (Margherita-DL-Ulivo) ed il senatore Antonio PIZZINATO (Dem. di Sinistra-L'Ulivo).

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, ed il senatore Valerio CARRARA, *relatore*, forniscono i chiarimenti richiesti.

Il senatore Valerio CARRARA, *relatore*, riformula conseguentemente la proposta di considerazioni conclusive favorevoli con osservazione (allegato 1).

La Commissione approva la proposta del relatore di considerazioni conclusive favorevoli con osservazione come riformulata.

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, ricorda che le considerazioni conclusive, testè deliberate dalla Commissione, confluiranno nella relazione annuale al Parlamento.

Bilancio consuntivo 2003 e bilancio preventivo 2004 relativi all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi (ENPAP)

(Esame e conclusione)

La Commissione inizia l'esame dei bilanci in titolo.

Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, introduce i temi oggetto dell'esame. Avverte che il testo integrale della relazione sul bilancio consuntivo 2003 e preventivo 2004 relativi all'Ente in questione sarà pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Il senatore Antonio Gianfranco VANZO, *relatore*, illustra la relazione relativa al bilancio consuntivo 2003 e al bilancio preventivo 2004 relativi all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi, formulando la seguente proposta di considerazioni conclusive:

«La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati il bilancio consuntivo 2003 e il bilancio preventivo 2004 relativi all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli psicologi (ENPAP);

premessi che:

a) per quanto attiene la gestione caratteristica, trattandosi di un ente giovane, che ancora eroga un numero molto limitato di pensioni, non è significativo parlare di sostenibilità. Si ritiene peraltro importante evidenziare come per l'esercizio in esame si sia riproposta la criticità legata alla rivalutazione dei montanti contributivi;

b) sebbene, infatti, i risultati della gestione del patrimonio, che nel caso dell'ENPAP, è costituito dalla sola parte mobiliare (non disponendo l'Ente di immobili da reddito) siano stati positivi (rendimento lordo sulle attività finanziarie nel 2002 pari a -2,1 per cento, nel 2003 pari a 2,2 per cento e nel 2004 previsto pari a 4,1 per cento), soprattutto se confrontati con quelli dell'esercizio precedente, in ogni caso non sono stati sufficienti a garantire la copertura della rivalutazione imposta per legge. Più precisamente, l'ammontare dei proventi finanziari effettivamente realizzati (al netto dei relativi oneri), pari ad oltre 2,4 mln di euro, ha garantito la copertura solo del 40 per cento della rivalutazione dei montanti pari, invece, a 6.078,2 mila euro;

c) per quanto riguarda la gestione maternità, la stessa ha chiuso registrando un risultato ampiamente positivo. In ogni caso si tratta di una gestione che va attentamente monitorata, soprattutto in considerazione della incidenza, tra l'altro in aumento, della popolazione femminile sul totale degli iscritti;

d) per quanto riguarda le attività finanziarie, la ripresa dei mercati, nella seconda parte del 2003, ha consentito in parte di recuperare le perdite conseguite nel comparto azionario nell'esercizio precedente. Si segnala, inoltre, che, come è dato leggere nella nota integrativa, si è di recente «conclusa la fase di profonda riorganizzazione del portafoglio del-

l'Ente, con un passaggio da una logica di investimento agganciata ad uno o più indici di mercato, alla loro composizione ottimale tempo per tempo», tenuto conto dell'evoluzione dell'attività dell'Ente e delle sue esigenze di liquidità (pagamento pensioni) ed economiche, anche in termini di rivalutazione dei montanti contributivi;

e) in ordine ai costi di gestione, non si segnalano criticità. I costi del personale, anche se in lieve aumento, sono contenuti e la struttura continua a mantenersi, anche con l'inserimento di 2 nuove risorse, molto snella (in totale 17 risorse);

f) pur apprezzandosi il lavoro dell'Ente nell'evasione delle pratiche giacenti, si ravvisano spazi di miglioramento nei tempi medi di liquidazione delle pensioni di vecchiaia che nel 2003 sono stati di 90 giorni;

esprime

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE FAVOREVOLI».

Interviene, per chiedere chiarimenti e formulare osservazioni, il deputato Lino DUILIO (Margherita-DL-Ulivo).

Il senatore Antonio Gianfranco VANZO, *relatore*, riformula, sulla base delle osservazioni emerse nel dibattito, la proposta di considerazioni conclusive favorevoli con osservazione (*allegato 2*).

La Commissione approva la proposta del relatore di considerazioni conclusive favorevoli con osservazione.

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, ricorda che le considerazioni conclusive, testè deliberate dalla Commissione, confluiranno nella relazione annuale al Parlamento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il senatore Antonio PIZZINATO (Dem. di Sinistra-L'Ulivo), in considerazione della sua partecipazione al convegno sull'attuazione della delega in materia previdenziale che si svolgerà a Milano nella giornata di giovedì 18 novembre, chiede di anticipare alle ore 8 della medesima giornata la prevista audizione dei presidenti dell'INPDAP e dell'INAIL, al fine di potervi prendere parte.

Chiede inoltre alla presidenza della Commissione di attivarsi presso i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze ai fini di una rapida pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del decreto sull'amianto.

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, assicura il senatore Pizzinato che si attiverà al riguardo.

La seduta termina alle ore 14,25.

ALLEGATO 1

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE RIFORMULATE DAL RELATORE
E APPROVATE DALLA COMMISSIONE

«La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati il bilancio consuntivo 2003 e il bilancio preventivo 2004 relativi all'Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF);

premessi che:

a) in ordine alla gestione caratteristica, il saldo tra entrate contributive e spese per prestazioni di natura sia previdenziale che assistenziale nel 2003 continua ad essere positivo, anche se in lieve riduzione in conseguenza della riduzione del contributo *ex lege* 395/1977 trattenuto dalle farmacie nella misura dello 0,90 per cento in sede di liquidazione delle spese farmaceutiche erogate in regime di SSN, per le quali nel 2003 è stata registrata una riduzione;

b) per il rapporto iscritti/pensionati, pari nel 2003 a 2,58, è stato previsto un trend di progressiva crescita. Nel 2008 dovrebbe attestarsi sul valore 3,03;

c) per la gestione maternità, si evidenzia come l'Ente abbia proceduto in conseguenza della fiscalizzazione degli oneri sociali (di cui all'articolo 78 del d.lgs. 151/2001) alla riduzione da 30,99 a 21 del contributo *pro capite*;

d) in ordine alla gestione del patrimonio immobiliare, si è evidenziata un incremento dei relativi proventi grazie ad una gestione attiva dei contratti che si è concretizzata in una crescita della redditività netta dal 5 al 6 per cento;

e) per il patrimonio mobiliare, si ritiene che una riflessione vada svolta in merito alla composizione dello stesso che vede un'incidenza delle attività liquide sul totale portafoglio dell'Ente di quasi il 60 per cento;

f) per i costi di gestione, si conferma anche per il 2003 un'attenzione al loro contenimento da parte della Fondazione;

esprime

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE FAVOREVOLI

con la seguente osservazione:

appare necessario intervenire sull'elevata disponibilità di liquidità».

ALLEGATO 2

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE RIFORMULATE DAL RELATORE
E APPROVATE DALLA COMMISSIONE

«La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati il bilancio consuntivo 2003 e il bilancio preventivo 2004 relativi all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli psicologi (ENPAP);

premesso che:

a) per quanto attiene la gestione caratteristica, trattandosi di un ente giovane, che ancora eroga un numero molto limitato di pensioni, non è significativo parlare di sostenibilità. Si ritiene peraltro importante evidenziare come per l'esercizio in esame si sia riproposta la criticità legata alla rivalutazione dei montanti contributivi;

b) sebbene, infatti, i risultati della gestione del patrimonio, che nel caso dell'ENPAP, è costituito dalla sola parte mobiliare (non disponendo l'Ente di immobili da reddito) siano stati positivi (rendimento lordo sulle attività finanziarie nel 2002 pari a -2,1 per cento, nel 2003 pari a 2,2 per cento e nel 2004 previsto pari a 4,1 per cento), soprattutto se confrontati con quelli dell'esercizio precedente, in ogni caso non sono stati sufficienti a garantire la copertura della rivalutazione imposta per legge. Più precisamente, l'ammontare dei proventi finanziari effettivamente realizzati (al netto dei relativi oneri), pari ad oltre 2,4 mln di euro, ha garantito la copertura solo del 40 per cento della rivalutazione dei montanti pari, invece, a 6.078,2 mila euro;

c) per quanto riguarda la gestione maternità, la stessa ha chiuso registrando un risultato ampiamente positivo. In ogni caso si tratta di una gestione che va attentamente monitorata, soprattutto in considerazione della incidenza, tra l'altro in aumento, della popolazione femminile sul totale degli iscritti;

d) per quanto riguarda le attività finanziarie, la ripresa dei mercati, nella seconda parte del 2003, ha consentito in parte di recuperare le perdite conseguite nel comparto azionario nell'esercizio precedente. Si segnala, inoltre, che, come è dato leggere nella nota integrativa, si è di recente «conclusa la fase di profonda riorganizzazione del portafoglio dell'Ente, con un passaggio da una logica di investimento agganciata ad uno o più indici di mercato, alla loro composizione ottimale tempo per tempo», tenuto conto dell'evoluzione dell'attività dell'Ente e delle sue esigenze di liquidità (pagamento pensioni) ed economiche, anche in termini di rivalutazione dei montanti contributivi;

e) in ordine ai costi di gestione, non si segnalano criticità. I costi del personale, anche se in lieve aumento, sono contenuti e la struttura continua a mantenersi, anche con l'inserimento di 2 nuove risorse, molto snella (in totale 17 risorse);

esprime

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE FAVOREVOLI

con la seguente osservazione:

pur apprezzandosi il lavoro dell'Ente nell'evasione delle pratiche giacenti, si ravvisano spazi di miglioramento nei tempi medi di liquidazione delle pensioni di vecchiaia che nel 2003 sono stati di 90 giorni».

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 16 NOVEMBRE 2004

208^a Seduta

Presidenza del Presidente
FALCIER

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.

La seduta inizia alle ore 14.

(3034-A) Misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo; in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore presidente FALCIER (*FI*) illustra il disegno di legge in titolo, sul quale propone di esprimere un parere non ostativo, sottoponendo all'attenzione dell'Assemblea l'osservazione a suo tempo formulata nel parere reso alla Commissione di merito riguardo all'articolo 3 comma 1, invitando a valutare se detta disposizione non sia lesiva delle competenze regionali in materia di formazione professionale del personale regionale e se non configuri un'ipotesi di trasferimento di risorse finanziarie con vincolo di destinazione in una materia di competenza regionale, in contrasto con i principi sanciti dalla giurisprudenza costituzionale. Illustra quindi gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere un parere non ostativo sull'emendamento del relatore 2.100, segnalando

tuttavia l'opportunità di valutare una sua riformulazione nel senso di richiedere l'assenso dell'ente territoriale interessato quando il personale di comprovata professionalità di cui il Ministero delle attività produttive può chiedere il distacco sia appunto proveniente da un ente territoriale (come prefigurato dall'individuazione delle amministrazioni di provenienza mediante il rinvio all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001) in ossequio all'autonomia organizzativa che la Costituzione riconosce agli enti territoriali stessi; propone di esprimere un parere non ostativo anche sugli emendamenti 3.1, 3.4 e 3.5, riferendo tuttavia ad essi le osservazioni formulate con riferimento all'articolo 3, comma 1 del disegno di legge, come già fatto in sede di parere alla Commissione di merito; propone, infine, di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione concorda con i pareri formulati dal relatore.

(3182) Incremento del Fondo nazionale per la montagna per l'anno 2004

(Parere su testo ed emendamento alla 5ª Commissione. Esame. Parere non ostativo sul testo e sull'emendamento)

Il relatore MAFFIOLI (*UDC*) illustra il disegno di legge in titolo, volto a incrementare la dotazione del Fondo nazionale per la montagna, che ha subito una forte decurtazione ad opera del decreto-legge n. 168 del 2004. L'intervento legislativo così realizzato è riconducibile, da un lato, all'attuazione dell'articolo 44, comma secondo della Costituzione, che demanda alla legge la definizione di provvedimenti a favore delle zone montane; dall'altra, è riconducibile a quanto disposto dall'articolo 119, comma quinto della Costituzione. Ricorda che tale norma costituzionale prevede che lo Stato effettui interventi speciali, tra l'altro, per rimuovere gli squilibri economici e sociali; a tale proposito la Corte costituzionale ha chiarito che gli interventi speciali previsti dall'articolo 119, quinto comma, debbono essere aggiuntivi e riferirsi alle finalità di perequazione e di garanzia enunciate nella norma costituzionale (o comunque a scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni) e debbono essere indirizzati a determinati Comuni o categorie di Comuni (o Province, Città metropolitane, Regioni); nella giurisprudenza della Corte si richiede, altresì, che quando tali finanziamenti riguardino ambiti di competenza delle Regioni, queste siano chiamate alla programmazione ed al riparto dei fondi all'interno del proprio territorio (sent. nn. 16 e 49 del 2004). Alla luce delle citate norme della Costituzione e della richiamata giurisprudenza costituzionale, ricordato altresì che l'articolo 2, comma 5 della legge n. 97 del 1994 prevede il coinvolgimento delle Regioni nella definizione dei criteri per la ripartizione del Fondo, in sede di Conferenza Stato-Regioni, propone alla Sottocommissione di esprimersi in senso non ostativo sul testo. Dà quindi conto dell'emendamento del Governo 1.0.1, sul quale propone

di esprimere un parere non ostativo, non presentando motivi di rilievo in termini di costituzionalità.

La Sottocommissione concorda con le proposte del relatore.

(2867) Legge quadro sulla qualità architettonica

(Parere su ulteriore emendamento alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore VALDITARA (AN) dà conto dell'emendamento 4.3 riferito al disegno di legge in titolo, che fa seguito a un'osservazione formulata nel parere precedentemente reso, in data 2 novembre 2004; a tale riguardo ritiene che l'emendamento in esame soddisfi l'esigenza segnalata con il precedente parere e propone, pertanto, di esprimere su di esso un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2003/15/CE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (n. 415)

(Osservazioni alla 12ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con condizione)

Il relatore PIROVANO (LP) riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, con il quale viene data attuazione alla direttiva 2003/15/CE, ai sensi della legge comunitaria 2003; si tratta di un intervento legislativo che novella la legge n. 713 del 1986, con la quale si era provveduto – a suo tempo – a dare attuazione alle direttive comunitarie allora vigenti in materia di produzione e vendita dei cosmetici. La disciplina così introdotta abroga il divieto di uso nei prodotti cosmetici di ingredienti o di combinazioni di ingredienti sperimentati su animali, attualmente vigente. Detta abrogazione, che opera retroattivamente dal 1º luglio 2002, è stata decisa in sede comunitaria, in considerazione dell'esistente carenza di metodi alternativi convalidati idonei. Contestualmente viene modificata la disciplina concernente i limiti alla sperimentazione animale, con una graduazione temporale che differisce a seconda dei divieti posti. A tale proposito segnala che l'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso articolo 2-bis, comma 2, vieta la sperimentazione animale relativa a prodotti cosmetici finiti allo scopo di conformare i medesimi alla normativa, stabilendo che detto divieto opera a partire dall'11 settembre 2004, ossia a decorrere da una data ormai trascorsa. La successiva lettera c) del citato comma 1 (novellando l'articolo 3 della legge n. 713 del 1986) commina per le violazioni di tale divieto – la cui operatività, come si è detto, decorre da una data anteriore all'entrata in vigore del decreto in esame – sanzioni penali, le quali, tuttavia, non potrebbero essere sancite in via retroattiva, in ossequio al principio espresso nell'articolo 25 della Costituzione. Ricorda che le disposizioni dello schema di decreto in titolo sono prevalentemente ri-

conducibili alle materie «tutela della salute», «ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi», demandate alla competenza concorrente di Stato e Regioni, nonché in parte alla materia «giurisdizione e norme processuali, ordinamento penale» di competenza legislativa esclusiva statale; ricorda, inoltre, che l'articolo 2 dello schema in titolo reca – come previsto dall'articolo 1, comma 5 della legge comunitaria – la clausola di cedevolezza, a norma della quale le norme del decreto stesso si applicano alle Regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva in questione fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna Regione, adottata nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal decreto in titolo. Propone, in conclusione, di esprimere osservazioni non ostantive, condizionate alla riformulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera c) nel senso di escludere l'applicazione delle sanzioni penali di cui all'articolo 3 della legge n. 713 del 1986 in conseguenza delle violazioni commesse fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame; ovvero, in alternativa, alla sostituzione della data dell'11 settembre 2004, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), art 2-bis, comma 2, con una successiva o coincidente con l'entrata in vigore del decreto legislativo in titolo.

La Sottocommissione conviene con la proposta formulata dal relatore.

(848-bis) Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro, risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 13 giugno 2002 degli articoli 2, 3, 10, 12 del disegno di legge di iniziativa governativa

(Parere su ulteriori subemendamenti alla 11ª Commissione. Esame. Parere non ostantivo)

Il relatore presidente FALCIER (*FI*) illustra gli ulteriori subemendamenti 2.0.1/24 e 2.0.1/25 e, non ravvisando profili problematici di costituzionalità, propone di esprimere sugli stessi, per quanto di competenza, un parere non ostantivo.

La Sottocommissione concorda con la proposta formulata dal relatore.

(2717) Deputato GIULIETTI ed altri. – Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, in materia di messaggi pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso mezzi di comunicazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere su testo ed emendamento alla 10ª Commissione. Esame. Parere non ostantivo con osservazioni sul testo; parere non ostantivo con osservazioni sull'emendamento)

Il relatore MALAN (*FI*) illustra il disegno di legge in titolo, approvato dalla Camera dei deputati, con il quale viene novellato il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74: senza modificare la disciplina sostanziale

in tema di pubblicità ingannevole, il provvedimento in titolo propone di ampliare la tutela offerta dalle norme vigenti nei confronti di messaggi pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso i mezzi di comunicazione, superando in particolare l'attuale previsione che consente all'Autorità per la tutela della concorrenza e del mercato solo di inibire la prosecuzione della diffusione del messaggio pubblicitario, accompagnando tale inibizione alla richiesta di pubblicazione della pronuncia. Dopo aver ricordato che, in base alla legislazione vigente, sono previste sanzioni penali solo nel caso di inottemperanza ai provvedimenti inibitori dell'*Antitrust*, il relatore segnala che il disegno di legge in esame prevede che l'Autorità per la tutela della concorrenza e del mercato commini sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni alle disposizioni in materia di pubblicità ingannevole o comparativa ritenuta illecita ivi definite; viene invece soppressa la previsione della sanzione dell'arresto fino a tre mesi (accompagnato dall'ammenda fino a cinque milioni di lire) attualmente prevista dall'articolo 7, comma 9, del decreto legislativo n. 74 del 1992, nonché – conseguentemente – quella recata dal decreto legislativo n. 274 del 2000 che attribuiva la competenza in riferimento a tale fattispecie al giudice di pace (con l'articolo 2 del disegno di legge in esame). Con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), segnala l'opportunità di invitare la Commissione di merito a individuare il destinatario della sanzione amministrativa pecuniaria ivi prevista. Quanto alla disposizione di cui alla successiva lettera *c*), sarebbe a suo avviso preferibile reintrodurre la previsione – attualmente recata dal vigente articolo 7, comma 9 del d.lgs. n. 74, ma non riprodotta nel testo in esame – che i provvedimenti d'urgenza, quelli inibitori o di rimozione degli effetti dalla cui inottemperanza si fa derivare l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, sono adottati con il provvedimento che definisce il ricorso.

Ricordando che le disposizioni del disegno di legge n. 2717 sono riconducibili alle materie «tutela della concorrenza», nonché «giurisdizione e ordinamento civile e penale» che l'articolo 117, comma secondo, lettere *e*) e *l*) demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, propone in conclusione alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, invitando tuttavia, alla luce delle considerazioni svolte, a valutare l'opportunità di riformulare l'articolo 1, comma 1, lettera *b*), individuando il destinatario della sanzione amministrativa pecuniaria ivi prevista, e a riformulare la successiva lettera *c*) reintroducendo la previsione che i provvedimenti d'urgenza, quelli inibitori o di rimozione degli effetti dalla cui inottemperanza si fa derivare l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, sono adottati con il provvedimento che definisce il ricorso.

Dà quindi conto dell'emendamento riferito al disegno di legge in titolo sul quale propone di esprimere, per i profili di costituzionalità, un parere non ostativo, riferendo anche ad esso l'osservazione già formulata con riferimento al disegno di legge medesimo, riguardo l'opportunità di una individuazione del destinatario della sanzione amministrativa pecuniaria ivi prevista.

La Sottocommissione concorda con le proposte di parere formulate dal relatore.

(3150) Concessione di un contributo volontario al Fondo di cooperazione tecnica dell'Agencia internazionale per l'energia atomica (AIEA)

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente FALCIER (*FI*) riferisce, in sostituzione del relatore designato, sul disegno di legge in titolo, con il quale si autorizza la concessione di un contributo volontario, nella misura complessiva di euro 3.600.000 annui, a decorrere dal 2005, a favore dell'Agencia internazionale per l'energia atomica (AIEA). Ricorda che quest'ultima, fondata nel 1957 sotto l'egida delle Nazioni Unite, è una delle principali organizzazioni internazionali a carattere scientifico-tecnologico, con l'obiettivo di assicurare l'uso dell'energia atomica a scopi pacifici escludendone l'impiego a fini militari. L'Italia, che già contribuisce al bilancio dell'Agencia, ha contribuito fino ad oggi solo parzialmente al Fondo di cooperazione tecnica, che costituisce una delle due categorie in cui si articola il bilancio dell'Agencia; con il provvedimento in titolo pertanto si intende garantire il finanziamento al Fondo di cooperazione tecnica, onde mantenere gli equilibri interni dell'Agencia in base ai quali è resa possibile l'approvazione del bilancio ordinario. Conclude proponendo alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(3170) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Romania, fatto a Bucarest il 21 ottobre 2003

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente FALCIER (*FI*) illustra, in sostituzione del relatore designato, il disegno di legge in titolo e, non ravvisando profili di rilievo in termini di costituzionalità, propone alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con il parere del relatore.

La seduta termina alle ore 14,25.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 16 NOVEMBRE 2004

391^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Gagliardi e per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 14,20.

(1388-A) TOMASSINI. – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 141/2000 del 16 dicembre 1999

(Parere all'Assemblea. Esame e rinvio)

Il relatore GRILLOTTI (AN) segnala, per quanto di competenza, che il provvedimento in esame sembra recare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non quantificati né coperti. Riscontra pertanto l'esigenza di acquisire una quantificazione, debitamente verificata, degli oneri stessi, con particolare riferimento a quelli derivanti: dall'articolo 1, che estende la nozione di malattie rare, come definita dal decreto ministeriale 18 maggio 2001, n. 279, e quindi i casi di esenzione per gli esami diagnostici e le cure relative; dal combinato disposto degli articoli 2, 3, che ampliano la definizione di farmaci orfani, e 5, che istituisce un fondo nazionale per la ricerca, lo sviluppo e l'accesso ai suddetti farmaci (indicando una copertura solo per il 20 per cento della dotazione, e senza specificare presso quale amministrazione il fondo debba essere istituito); dall'articolo 4, che introduce un protocollo personalizzato di cura a favore dei portatori di handicap da parte dei servizi riabilitativi, sociali ed assistenziali; dall'articolo 7, in relazione all'istituzione del Comitato nazionale per le malattie rare (che deve garantire, tra l'altro, la presenza nei centri di adeguate attrezzature e strutture di diagnosi e cura); dall'articolo 9, in rapporto alle prestazioni ivi previste (gratuità dei farmaci orfani e loro intro-

duzione nel prontuario nazionale, nonché erogazione da parte delle regioni di particolari terapie a favore dei portatori di malattie rare, inserite anche nei livelli essenziali di assistenza). Segnala che occorre poi valutare se possano prodursi nuovi o maggiori oneri a carico delle regioni, in relazione alla costituzione dei consorzi regionali ed interregionali di ricerca nel settore delle malattie rare di cui all'articolo 6.

In merito all'articolo 8, osserva infine che occorre chiarire se possono derivare effetti finanziari dalle particolari procedure con cui si dispone l'accesso agli incentivi per la ricerca, di cui al decreto ministeriale 8 agosto 2000, da parte delle imprese farmaceutiche che realizzano studi volti alla scoperta o alla registrazione e produzione dei farmaci orfani.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO si riserva di replicare in una successiva seduta.

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conviene, quindi, di rinviare il seguito dell'esame.

(1544-A) DE CORATO. – Modifica all'articolo 61 del codice penale

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo su testo ed emendamenti)

Il relatore Paolo FRANCO (*LP*) fa presente, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni sul testo del disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO concorda con le considerazioni del relatore.

Su proposta del RELATORE, la Sottocommissione conviene, infine di esprimere un parere di nulla osta sul testo del disegno di legge in titolo e sui correlati emendamenti.

(1432) MANZIONE ed altri. – Disposizioni per la tutela dell'integrità fisica e della dignità dei cittadini che prestano servizio militare, anche in relazione al fenomeno del cosiddetto «nonnismo»

(1533) NIEDDU ed altri. – Riforma dei codici penali militari e dell'ordinamento giudiziario militare

(2493) Delega al Governo per la revisione delle leggi penali militari di pace e di guerra, nonché per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare

(2645) PASCARELLA ed altri. – Concessione di amnistia e contestuale depenalizzazione dei delitti di renitenza alla leva e di rifiuto della prestazione del servizio civile

(2663) FLORINO ed altri. – Modifiche al codice penale militare di pace

(3009) PESSINA. – Concessione di amnistia per i delitti di renitenza alla leva e di sottrazione al servizio civile commessi fino al 31 maggio 2004

(Parere all'Assemblea su testo unificato ed emendamenti. Esame. Parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti)

Il relatore Paolo FRANCO (*LP*) segnala, per quanto di competenza, in relazione al testo, con riferimento all'articolo 5, comma 1, lettera *b*), che trasforma il Consiglio della magistratura militare (che peraltro non viene espressamente soppresso, potendosi configurare, in assenza di chiarimenti, una duplicazione di oneri) nel Consiglio superiore della magistratura militare, che l'ultimo periodo della citata lettera *b*) sembra comportare maggiori oneri non coperti correlati al riconoscere ai magistrati militari che compongono il suddetto organismo il collocamento fuori ruolo nonché il rientro, alla cessazione dalla carica, nella sede di provenienza e nelle funzioni precedentemente esercitate anche in soprannumero. Fa presente che occorre inoltre valutare l'opportunità di corredare di una clausola di invarianza finanziaria le deleghe previste dall'articolo 6, relativa al coordinamento dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 con altre leggi dello Stato, e dall'articolo 8, comma 1, sull'adozione di un testo unico in materia di ordinamento giudiziario militare, e comma 2, sull'adozione di un testo unico in materia di ordinamento penitenziario militare.

Per quanto concerne gli emendamenti segnala che la Commissione ha già espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81, su disposizioni identiche o analoghe a quelle recate dalle proposte 5.100 (limitatamente alle lettere *a*, *c* e *d*, cui sono strettamente correlate le lettere *b*, *e* e *f*), in relazione alla quale occorre inoltre valutare gli effetti della lettera *g*), 5.1 (limitatamente alle lettere *a* e *b*), in ordine alla quale occorre inoltre valutare gli effetti della lettera *e*), e 5.2 (limitatamente alle lettere *a-bis*, *a-ter* e *a-sexties*). La proposta 5.4 sembra inoltre recare maggiori oneri non quantificati né coperti. Riscontra altresì l'esigenza di valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dai seguenti emendamenti: 4.30 (che prevede l'introduzione dell'istituto dell'audizione a distanza); 5.103 (che istituisce, nell'ambito del citato Consiglio superiore della magistratura militare una sezione disciplinare); 5.106 (verificando la compatibilità della clausola di invarianza finanziaria ivi indicata con la possibilità di istituire uno o più tribunali presso i corpi di spedizione all'estero). Segnala poi che occorre valutare se derivino eventuali effetti finanziari, correlati alle indennità di trasferimento dei relativi magistrati, dalla soppressione delle sezioni distaccate di Verona e di Napoli della Corte militare d'appello, di cui alla proposta 5.104, e dalla riduzione dei tribunali militari, di cui alla proposta 5.105. Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti trasmessi.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO riscontra l'onerosità dell'ultimo periodo della lettera *b*) dell'articolo 5, comma 1, del disegno di

legge in esame e conviene con il relatore sull'opportunità di inserire delle clausole di invarianza finanziaria agli articoli 6 e 8.

In ordine agli emendamenti esaminati, rileva l'onerosità delle proposte 5.100, 5.1, 5.2, 5.4, 4.30 e 5.106 e rileva l'opportunità di corredare l'emendamento 5.103 di una clausola di invarianza finanziaria.

Il presidente AZZOLLINI precisa che il nulla osta sul testo potrà essere reso oltre che sulla base delle condizioni segnalate dal Rappresentante del Governo, nel presupposto che il Consiglio superiore della magistratura militare di cui all'articolo 5 sostituisca il Consiglio della magistratura militare di cui alla legge n. 561 del 1988.

Per quanto concerne gli emendamenti, conviene con le osservazioni del Relatore e del Rappresentante del Governo, rilevando che, per quanto attiene alle proposte 5.104 e 5.105, i risparmi correlati alla soppressione delle strutture ivi indicate appaiono palesemente idonei a confermare le eventuali indennità di trasferimento dei magistrati interessati.

Propone, pertanto, di conferire mandato al relatore e formula un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, nel presupposto che il Consiglio superiore della magistratura militare di cui all'articolo 5 sostituisca il Consiglio della magistratura militare di cui alla legge n. 561 del 1988, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta con le seguenti condizioni, rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

a) che all'articolo 5, comma 1, alla lettera *b)* siano soppresse le parole da: «prevedere, inoltre, in particolare, che ai magistrati militari» fino alla fine della lettera;

b) che all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: «ad adottare» siano inserite le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.»;

c) che all'articolo 8, ai commi 1 e 2, dopo le parole: «di cui all'articolo 1,» siano rispettivamente inserite le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».

La Commissione, esaminati inoltre i relativi emendamenti, esprime parere di nulla osta, ad eccezione delle proposte 5.100, 5.1, 5.2, 5.4, 4.30 e 5.106, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e dell'emendamento 5.103, sul quale il parere di nulla osta è reso a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che dopo la parola: «prevedere», siano inserite le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.

(3034-183-A) *Misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore Paolo FRANCO (*LP*) segnala, per quanto di competenza, in relazione ai nuovi sportelli unici all'estero di cui all'articolo 1, comma 2, che la Commissione bilancio, al fine di garantire la copertura delle connesse spese di costituzione e funzionamento, ha già espresso alla Commissione di merito un parere non ostativo, peraltro non recepito, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che il provvedimento fosse riformulato in modo da assicurare la compensazione finanziaria nonché la contestualità tra i nuovi o maggiori oneri correlati al funzionamento dei predetti sportelli unici ed i risparmi derivanti dalla delega per il riordino degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese di cui all'articolo 7 del nuovo testo. Relativamente all'articolo 2 (che prevede nuove assunzioni presso il Ministero delle attività produttive), segnala che la Commissione, in occasione del medesimo parere reso alla Commissione di merito, ha altresì posto la condizione, ai sensi della citata norma costituzionale, anch'essa non recepita, di soppressione del suddetto articolo, in quanto non risultano più disponibili le risorse richiamate a copertura dei relativi oneri (fondo per le assunzioni in deroga nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 3, comma 54, della legge n. 350 del 2003).

In merito alla delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese di cui all'articolo 7, che modifica l'articolo 9 della legge n. 229 del 2003 (legge di semplificazione 2001), segnala poi che il testo in esame non ha recepito la condizione, introdotta ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione dalla Commissione bilancio nel parere reso alla 10a Commissione, di riformulare il comma 1, nel senso di disporre che sugli schemi dei decreti legislativi di attuazione di cui al capoverso 1-*bis* sia previsto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari e che i suddetti schemi siano corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Infine, fa presente che la clausola di copertura finanziaria del provvedimento di cui all'articolo 9, utilizza i fondi speciali di parte corrente e di parte capitale, iscritti nel bilancio 2004 e relativi al triennio 2004-2006; a seguito della presentazione del disegno di legge finanziaria per il 2005 vi è una sovrapposizione dei nuovi fondi speciali con quelli vigenti in particolare per gli esercizi 2005 e 2006: l'onere che ricade in tali esercizi, quindi, fa riferimento anche ai nuovi fondi speciali, non ancora approvati in via definitiva. Comunica che occorre pertanto valutare se l'approvazione definitiva del provvedimento prima della conclusione dell'iter del disegno di legge finanziaria 2005 possa garantire la disponibilità delle risorse necessarie a partire dall'esercizio finanziario 2005, nonché valutare (almeno per

le spese di natura corrente) l'opportunità di riformulare l'onere e la relativa copertura a decorrere dal 2005 e con riferimento al nuovo bilancio triennale, ove non si ritenga probabile la definitiva approvazione del provvedimento entro il 2004.

Per quanto concerne gli emendamenti, segnala che la Commissione bilancio ha già espresso parere contrario su proposte identiche o analoghe alla 1.6 e alla 5.2. Segnala altresì che sembrano derivare nuovi o maggiori oneri, non coperti ovvero corredati da copertura non idonea, dagli emendamenti 2.101 (in relazione al parere già reso sul testo) e 7.0.4 (in quanto copre spese correnti, relative a contributi in conto interessi, con risorse in conto capitale, peraltro non disponibili per il 2004).

In merito all'emendamento 2.100, per quanto concerne il comma 1 (che prevede al primo periodo nuove assunzioni presso il Ministero delle attività produttive), premesso che i relativi oneri sono formulati a tetto di spesa, comunica la necessità di valutare l'idoneità della correlata copertura finanziaria, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *b*), della legge n. 68 del 1997 (concernente il contributo di finanziamento alle attività promozionali dell'Istituto per il commercio estero), come rifinanziata annualmente dalla Tabella C della legge finanziaria. A tale proposito, osserva che occorre verificare la compatibilità delle suddette spese di personale, aventi carattere permanente, con la natura tipicamente modulabile delle spese iscritte nella Tabella C (tenuto conto comunque che l'importo degli oneri recati dal comma 1 in esame rappresenta una quota assai ridotta delle risorse richiamate a copertura, ovvero 2 milioni su 73,034 milioni di euro, pari al 2,7 per cento), nonché acquisire conferma che le citate risorse di tabella C, da un lato, siano destinate alla copertura di spese di tipo discrezionale (e quindi di per sé graduabili), e non di oneri aventi natura inderogabile, dall'altro, per il 2004, che le risorse stesse siano effettivamente disponibili, in quanto non ancora impegnate. Fa presente che occorre poi considerare che la clausola di copertura finanziaria del comma 1 del citato emendamento 2.100 utilizza i fondi della Tabella C della legge finanziaria, iscritti nel bilancio 2004 e relativi al triennio 2004-2006; a seguito della presentazione del disegno di legge finanziaria per il 2005 vi è una sovrapposizione dei nuovi fondi con quelli vigenti in particolare per gli esercizi 2005 e 2006: l'onere che ricade in tali esercizi, quindi, fa riferimento anche ai nuovi fondi di Tabella C, non ancora approvati in via definitiva. Segnala che occorre pertanto valutare, al riguardo, se l'approvazione definitiva del provvedimento prima della conclusione dell'*iter* del disegno di legge finanziaria 2005 possa garantire la disponibilità delle risorse necessarie a partire dall'esercizio finanziario 2005, nonché valutare l'opportunità di riformulare l'onere e la relativa copertura a decorrere dal 2005 e con riferimento al nuovo bilancio triennale, ove non si ritenga probabile la definitiva approvazione del provvedimento entro il 2004. Sempre in merito al comma 1 della proposta 2.100, circa il possibile utilizzo di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche in posizione di distacco, fuori ruolo, comando o aspettativa previsto nei periodi secondo, terzo e quarto, riscontra l'esi-

genza di verificare se ciò possa determinare nelle amministrazioni di origine eventuali vacanze di organico da colmare, con conseguenti nuovi o maggiori oneri, ovvero se le amministrazioni interessate possano sopperirvi mediante una riorganizzazione delle risorse in essere. Inoltre, qualora il personale così acquisito fosse destinato al servizio all'estero, rileva che occorre valutare l'opportunità di precisare che i relativi oneri accessori sono ricompresi nell'ambito del citato limite di spesa di cui al comma 1 in esame. In tal senso, fa presente che occorre valutare l'opportunità di estendere il riferimento al suddetto limite di spesa anche alle altre forme di utilizzo del personale proveniente da altre amministrazioni di cui ai periodi successivi.

Rileva poi che il comma 2 dell'emendamento 2.100 prevede un contributo alle spese di costituzione e funzionamento degli sportelli unici all'estero nella fase di avvio, mentre il comma 3, congiuntamente con le proposte emendative 7.102 e 7.103 (sulle quali non riscontra peraltro osservazioni), pone la copertura a regime a carico dei risparmi derivanti dall'attuazione della delega di cui all'articolo 7 (sul riordino degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese). Osserva che occorre pertanto valutare se il combinato disposto delle suddette proposte emendative consente di superare i rilievi riscontrati in merito al finanziamento degli sportelli unici, tenuto conto comunque che le citate norme recepiscono le condizioni di riformulazione poste dalla Commissione bilancio, nel parere reso sul testo alla Commissione di merito. Osserva inoltre che la clausola di copertura finanziaria del comma 2 dell'emendamento 2.100 utilizza il fondo speciale di parte corrente, iscritto nel bilancio 2004 e relativo al triennio 2004-2006; a seguito della presentazione del disegno di legge finanziaria per il 2005 vi è una sovrapposizione dei nuovi fondi speciali con quelli vigenti in particolare per gli esercizi 2005 e 2006: l'onere che ricade in tali esercizi, quindi, fa riferimento anche ai nuovi fondi speciali, non ancora approvati in via definitiva. Segnala che occorre pertanto valutare, anche in questo caso, se l'approvazione definitiva del provvedimento prima della conclusione dell'*iter* del disegno di legge finanziaria 2005 possa garantire la disponibilità delle risorse necessarie a partire dall'esercizio finanziario 2005, nonché valutare l'opportunità di riformulare l'onere e la relativa copertura a decorrere dal 2005 e con riferimento al nuovo bilancio triennale, ove non si ritenga probabile la definitiva approvazione del provvedimento entro il 2004. Informa che occorre infine valutare l'esigenza di adeguare la cadenza della suddetta clausola di copertura a quella dell'onere, che appare di natura permanente.

Riscontra poi la necessità di valutare l'opportunità di acquisire una quantificazione debitamente verificata degli oneri derivanti dalle proposte 1.1 (che istituisce le agenzie per l'internazionalizzazione delle imprese in luogo degli sportelli unici), 1.14 (che rende obbligatoria, e non più semplicemente facoltativa, la partecipazione di altri soggetti negli sportelli unici) e 1.34 (che sopprime i limiti previsti nel testo per l'aumento della quota di esperti esterni da utilizzare presso le sedi diplomatiche all'estero, ed aggiunge la possibilità di effettuare assunzioni a tempo determinato

presso gli sportelli unici all'estero), tenuto conto che gli stessi sono formulati a tetto di spesa e che le rispettive coperture finanziarie appaiono particolarmente significative.

In merito agli identici emendamenti 8.0.100 e 8.0.101, che consentono alle giunte della Camere di commercio di nominare tra i loro membri più di un vicepresidente, stante l'inclusione delle Camere di commercio nel settore delle pubbliche amministrazioni, segnala che occorre valutare se la clausola di invarianza finanziaria ivi prevista sia idonea ad escludere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in relazione ad eventuali indennità o gettoni di presenza connessi all'istituenda carica. Rileva che non vi sono, infine, osservazioni da formulare sui restanti emendamenti, anche in considerazione del parere già reso alla Commissione di merito.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO si riserva di replicare in una successiva seduta.

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conviene, quindi, di rinviare il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 14,50.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 17 novembre 2004, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui provvedimenti *in itinere* di attuazione e di revisione della Parte II della Costituzione: audizione dei professori Leopoldo Elia e Giovanni Pitruzzella.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Istituzione del sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della pubblica amministrazione» (n. 414).

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Riconoscimento del 4 ottobre quale solennità civile e giornata della pace, della fraternità e del dialogo tra appartenenti a culture e religioni diverse, in onore dei Patroni speciali d'Italia San Francesco d'Assisi e Santa Caterina da Siena (3120) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Giovanni Bianchi; Sereni; Giuliotti ed altri; Grillo ed altri*).
- e della petizione n. 512 ad esso attinente.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO ed altri.- Istituzione della provincia autonoma dell'arcipelago campano (91).
- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (993).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione, per costituire in provincia autonoma l'Arcipelago delle isole minori (1359).
- BUCCIERO ed altri. – Norme in tema di giudizi innanzi alla Corte dei conti (1709).
- MANZIONE ed altri. – Norme per l'accesso dei membri del Parlamento ai luoghi di ricovero e cura del Servizio sanitario nazionale (1890).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BOREA. – Istituzione della provincia interregionale del Cilento-Vallo di Diano (2307).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche alla Parte II della Costituzione (2544-B) (*Approvato, in prima deliberazione, dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- VITALI ed altri. – Modifica dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di estensione del diritto di elettorato attivo e passivo ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da almeno tre anni e legalmente residenti nel comune per le elezioni degli organi delle circoscrizioni di decentramento comunale (2625).
- PONTONE ed altri. – Istituzione della Festa nazionale dei nonni (3131).
- Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, recante proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative (3196).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* per il distacco di comuni e province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione (2085) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fontanini; Foti; Illy ed altri; Moretti e Lenza*).
- BETTAMIO ed altri. – Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* di cui all'articolo 132 della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione e l'aggregazione ad altra regione (1505).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSOLO ed altri. – Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (1014).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FALCIER ed altri. – Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (1733).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Integrazione dello *status* dei membri del Parlamento in materia di prerogative e immunità parlamentari (1852).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE. – Integrazione dell'articolo 68 della Costituzione in tema di sospensione dei procedimenti penali nei confronti dei membri del Parlamento (2304).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA ed altri. – Revisione dell'articolo 68 della Costituzione (2333).
- e delle petizioni nn. 485 e 557 ad essi attinenti.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – VIZZINI ed altri. – Modifica degli articoli 121 e 126 della Costituzione (2556).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA. – Disposizioni concernenti la forma di governo regionale (1941).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA. – Modifiche ed integrazioni degli articoli 122 e 126 della Costituzione (2025).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE. – Modifica all'articolo 126 della Costituzione (2651).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINI. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (30) (*Fatto proprio dal Gruppo Misto – componenti di opposizione, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PASINATO ed altri. – Istituzione della provincia pedemontana di Bassano del Grappa (372).
- GIULIANO ed altri. – Istituzione della provincia di Aversa (394).
- ZAPPACOSTA ed altri. – Istituzione della provincia di Sulmona (426).
- LAURO ed altri. – Istituzione della provincia dell'Arcipelago campano delle isole di Ischia, Capri e Procida (464).
- DEL TURCO ed altri. – Istituzione della provincia di Avezzano (707).

- FALCIER ed altri. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (764).
- BEVILACQUA. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (978).
- BASSO e VIVIANI. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (1069).
- TREMATERRA. – Istituzione della provincia di Castrovillari (1108).
- MAGRI. – Istituzione della provincia di Avezzano (1362).
- IERVOLINO ed altri. – Istituzione della provincia di Nola (1456).
- BATTISTI. – Istituzione della provincia di Sulmona (1691).
- DI SIENA ed altri. – Istituzione della provincia di Melfi (2533).
- e della petizione n. 123 ad essi attinente.

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BORDON ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi e, in generale, sulla strategia della lotta al terrorismo (1566).
- BOCO ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi (1573).
- VITALI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause della revoca e della mancata riassegnazione di un servizio di protezione al professor Marco Biagi (2463).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RONCONI. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1148).
- FALCIER ed altri. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1177).
- TURRONI e MAGNALBÒ. – Modifiche alle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali (1294).
- DE PAOLI. – Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1475).
- BATTISTI ed altri. – Delega al Governo per l'introduzione del voto elettronico, per la disciplina della sottoscrizione per via telematica delle liste elettorali, delle candidature e dei referendum popolari (1620).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive (1732).
- DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle cariche elettive (2080).
- ALBERTI CASELLATI – Disposizioni per l'attuazione del principio delle pari opportunità in materia elettorale (2598).
- Misure per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive (3051) (*Rinviati in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 29 luglio 2004*).
- e della petizione n. 503 ad essi attinente.

IX. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CORTIANA ed altri. – Potenziamento dei controlli per la detenzione, il rilascio e il rinnovo del porto d'armi (2256).
- DE CORATO ed altri. – Nuove norme in materia di controlli per la detenzione di armi (2283).

X. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GENTILE ed altri. – Modifiche alla legge 27 maggio 1949, n. 260, per commemorare la strage di New York dell'11 settembre 2001 e tutte le vittime del terrorismo e dell'intolleranza (857).
- PASTORE ed altri. – Istituzione del «Giorno della memoria» in ricordo degli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001 (1354).
- e della petizione n. 585 ad essi attinente.

XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BASSANINI ed altri. – Norme in materia di dirigenza statale (1966) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- EUFEMI e IERVOLINO. – Delega al Governo in materia di ordinamento del personale dirigente delle Amministrazioni dello Stato e relativo trattamento economico (1995).
- SPECCHIA e ZAPPACOSTA. – Norme in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico, di ripristino della

qualifica di dirigente superiore e di istituzione del Consiglio superiore dei dirigenti dello Stato (2797).

- BUCCIERO e MAGNALBÒ. – Delega al Governo in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico, ripristino della qualifica di dirigente superiore e di costituzione del Consiglio superiore dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato (2857).
- COSTA. – Delega al Governo in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico. Ripristino della qualifica di dirigente superiore e costituzione del Consiglio superiore dei dirigenti dello Stato (2959).
- e delle petizioni nn. 432 e 559 ad essi attinenti.

XII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di ambiente e di ecosistemi (553-1658-1712-1749-B) (*Approvato, in prima deliberazione, dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei senatori Specchia ed altri; Manfredi ed altri; Turrone ed altri; Cutrufo; modificato dalla Camera dei deputati con l'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Rocchi ed altri; Lion ed altri; Schmidt ed altri; Colucci ed altri; Milanese ed altri; Calzolaio ed altri; Cima ed altri; Mascia ed altri*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI ed altri. – Modifica dell'articolo 9 della Costituzione, in materia di tutela costituzionale della flora, della fauna e dell'ambiente nonché della dignità degli animali (2156).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GIOVANELLI ed altri. – Modifica dell'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela degli ecosistemi e di promozione dello sviluppo sostenibile (2804).

XIII. Esame dei disegni di legge:

- CONSOLO ed altri. – Modifiche alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e alla legge 27 ottobre 1973, n. 629, in tema di speciale elargizione per i caduti e feriti per causa di servizio (2588) (*Fatto proprio dai Gruppi parlamentari di Alleanza Nazionale, Unione Democristiana e di Centro, Forza Italia, Verdi L'Ulivo, Lega Padana, Democratici di Sinistra-l'Ulivo, Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- SCARABOSIO ed altri. – Modifica al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di doppio turno (2633).

- Paolo DANIELI. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sistema elettorale (3053).
- STIFFONI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riguardo ai criteri di riferimento alla popolazione in materia elettorale nonché in materia di assegnazione dei consiglieri comunali (3063).
- Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005 (3186).

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 17 novembre 2004, ore 8,30 e 14

IN SEDE REFERENTE

I. Esame dei disegni di legge:

- CUTRUFO ed altri. – Modifica della legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e di responsabilità civile dei magistrati (360).
- BOREA. – Norme sulla responsabilità dei magistrati e sul diniego di giustizia (1427).
- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Responsabilità civile dei magistrati (1537).
- TOMASSINI. – Responsabilità civile del giudice (2537).
- Delega al Governo per la rideterminazione delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari (1296-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 17 dicembre 2003, dell'articolo 1, comma 2, del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- Delega al Governo per la rideterminazione delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari (1296-ter) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 17 dicembre 2003, dell'articolo 1, comma 2, nonché dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 2004, dell'articolo 8 del testo proposto dalla 2^a Commissione permanente per il disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- GENTILE ed altri. – Istituzione della Corte di appello, della Corte di assise d'appello, del tribunale di sorveglianza e del tribunale per i minorenni di Cosenza (2811).

- ALBERTI CASELLATI. – Istituzione in Padova di una sezione distaccata della corte d'appello di Venezia (2964).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Deputato COLA. – Modifica dell'articolo 165 del codice di procedura civile, in materia di costituzione dell'attore (995) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento (1243).
- PASTORE ed altri. – Revisione del procedimento disciplinare notarile (1596).
- Luigi BOBBIO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di utilizzazione delle denunce anonime (1769) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- MAGNALBÒ. – Norme per favorire il recupero da parte del proprietario di refurtiva sottoposta a sequestro (1947).
- CUTRUFO ed altri. – Modifiche alla disciplina della prova di preselezione informatica nel concorso notarile (2013) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Unione Democristiana e di Centro, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- MORO. – Modifica dell'articolo 1831 del codice civile in materia di chiusura del conto corrente (2139).
- Delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale (2595) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- FALOMI ed altri. – Modifica del comma 5 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, in materia di cessione di parcheggi legati da vincolo pertinenziale (3013).
- CALVI. – Applicabilità della legge 13 giugno 1942, n. 794, in materia di recupero degli onorari di avvocato nei confronti del cliente moroso, alle controversie aventi ad oggetto onorari per prestazioni professionali in materia penale, amministrativa e stragiudiziale (3128).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINO ed altri. – Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze (104).
- PEDRIZZI ed altri. – Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma (279).
- MARINI. – Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di

- appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria (347).
- VIVIANI. – Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona (502).
 - CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Lucca (740).
 - VISERTA COSTANTINI. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila (752).
 - PASTORE ed altri. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila (771).
 - FILIPPELLI. – Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotona (970).
 - FASSONE. – Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari (1411).
 - CIRAMI ed altri. – Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte d'assise d'appello di Palermo (1468).
 - Antonino CARUSO e PELLICINI. – Delega al Governo per l'istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino (1493).
 - CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Novara (1555).
 - CURTO. – Istituzione in Brindisi di una sezione distaccata della corte di appello e della corte di assise di appello di Lecce (1668).
 - GUASTI. – Istituzione in Parma di una sezione distaccata della Corte d'appello di Bologna (1710).
 - MONTAGNINO ed altri. – Ampliamento del distretto della Corte d'appello di Caltanissetta (1843).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAGISTRELLI ed altri. – Norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti bancari (1368).
- PEDRIZZI ed altri. – Norme per evitare casi di omonimia nei protesti bancari (839).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputato PECORELLA. – Modifiche al codice di procedura penale concernenti la Corte di cassazione (2527). (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- COSSIGA. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di ricorso per Cassazione (2691).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALERNO ed altri. – Reintroduzione del reato di oltraggio riferito ad alcune figure di pubblico ufficiale (2007).
- DELOGU ed altri. – Modifica dell'articolo 597 del codice penale, in materia di aumento di pena e di perseguibilità d'ufficio del reato di ingiuria se commesso in danno di pubblico ufficiale a causa o nell'esercizio delle sue funzioni (2826) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINI ed altri. – Norme in materia di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati (1049).
- FASSONE ed altri. – Modifica della competenza per territorio relativamente ai procedimenti di esecuzione forzata promossi da o contro magistrati (1884).
- FASSONE ed altri. – Composizione dell'organo giudiziario quando è imputato o parte un magistrato (1938).
- CONSOLO. – Disciplina della competenza territoriale per i procedimenti riguardanti i magistrati (2406).
- CONSOLO. – Disciplina della competenza per materia per i procedimenti riguardanti i magistrati (2407).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche al codice di procedura civile (2430) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bonito ed altri; Martinat; Rivolta; Pisapia; Nicotra e del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- CALVI ed altri. – Modifiche al codice di procedura civile (487).
- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Procedure specifiche in materia di separazione personale dei coniugi (763).
- COSTA. – Modifica degli articoli 591-*bis* e 591-*ter* del codice di procedura civile (836).
- CAVALLARO. – Modifica al codice di procedura civile in tema di giudizio arbitrale facoltativo (1438).
- MUGNAI. – Modifiche al codice civile ed al codice di procedura civile, in tema di tutela giuridica delle vittime della strada (2047).

IN SEDE DELIBERANTE

I. Discussione del disegno di legge:

- ALBERTI CASELLATI. – Modifica dell'articolo 463 del codice civile in materia di indegnità a succedere (2586).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- IZZO ed altri. – Norme sull'istituzione del luogo elettivo di nascita (1278).
- Deputato Francesca MARTINI ed altri. – Modifiche agli articoli 463 e 466 del codice civile in materia di indegnità a succedere (3077) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, del progetto dell'atto normativo dell'Unione europea:

- Progetto di decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni di confisca (10027/04) (n. 5).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) 1774/2002 relativo alle norme sanitarie per i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano». (n. 425).
 - Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, e del regolamento (CE) n. 1830/2003, del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE». (n. 427).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 17 novembre 2004, ore 15

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- Concessione di un contributo volontario al Fondo di cooperazione tecnica dell'Agencia internazionale per l'energia atomica (AIEA) (3150).

IN SEDE REFERENTE

I. Esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Romania, fatto a Bucarest il 21 ottobre 2003 (3170).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova sulla mutua assistenza amministrativa in materia doganale, fatto a Roma il 27 novembre 2003 (3007).
- Ratifica ed esecuzione della Decisione VII/2 della Conferenza delle Alpi sul Segretariato permanente della Convenzione per la protezione delle Alpi, con Allegati, adottata a Merano il 19 novembre 2002 dai Ministri dell'ambiente dei Paesi aderenti alla Convenzione medesima, nonché dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi relativo alla Sede operativa distaccata di Bolzano, fatto a Bolzano il 13 settembre 2003 (3149).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

- Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005 (3186).
-

DIFESA (4^a)

Mercoledì 17 novembre 2004, ore 14

Ore 14

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l'anno 2004 (n. 426).

Ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, generale di Corpo d'armata Luciano Gottardo, in relazione all'affare assegnato sull'assetto funzionale ed organizzativo delle Forze armate.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 17 novembre 2004, ore 9 e 14,30

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Incremento del Fondo nazionale per la montagna per l'anno 2004 (3182).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame degli emendamenti al disegno di legge:

- Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro (848-*bis*) (*Risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 13 giugno 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 17 novembre 2004, ore 9 e 15,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul trattamento fiscale del reddito familiare e sulle relative politiche di sostegno: audizione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

– Deputato LETTIERI ed altri. – Disciplina delle attività di consulenza su strumenti finanziari (2467) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– CHIUSOLI ed altri. – Norme in materia di cooperative, consorzi di garanzia mutualistica e società di mutua garanzia (193) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare dei Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento. Rinviato in Commissione dall'Assemblea il 28 febbraio 2002*).

– PEDRIZZI ed altri. – Disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi (1176).

– EUFEMI ed altri. – Disciplina delle cooperative e dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (1207).

– SAMBIN ed altri. – Riordino delle norme in materia di confidi e di strumenti finanziari innovativi (1267).

– SCALERA. – Misure di sostegno per i consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi del Mezzogiorno (1992).

– SCALERA. – Misure di sostegno ed incentivazione al *rating* per i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi (2135).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche alla Parte II della Costituzione (2544-B) (*Approvato, in prima deliberazione, dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 17 novembre 2004, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, recante proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative (3196).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Riordino del Consiglio universitario nazionale (3008).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ACCIARINI ed altri. – Disposizioni per la promozione della cultura urbanistica e architettonica (1695).
- Legge quadro sulla qualità architettonica (2867).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Istituzione del Sistema museale della moda e del costume italiani e interventi per la formazione e la valorizzazione degli stilisti (2735) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Garnero Santanchè ed altri; Spini ed altri; Butti; Cosentino e Perrotta; Perrotta ed altri*).
- Vittoria FRANCO ed altri. – Disposizioni per la trasformazione della Galleria del costume di Palazzo Pitti in Firenze in Museo della moda e del costume (2812).
- e della petizione n. 723 ad essi attinente.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAGNALBÒ. – Istituzione del Parco archeologico, storico e culturale di Sentinum, Suasa e Ostra (411).
- MAGNALBÒ. – Istituzione del Parco archeologico di Urbisaglia e Falerone (1236).
- CALVI ed altri. – Istituzione del Parco archeologico, storico e culturale di Sentinum, Suasa e Ostra (1798).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CORTIANA. – Legge quadro per la professione di maestro di *fitness* e norme a tutela della salute delle persone (557).

- STIFFONI ed altri. – Norme per i maestri di *fitness* (851).
- BETTAMIO ed altri. – Legge quadro per le figure professionali operanti per le attività fisiche sportive ed il *fitness* (1351).

VI. Esame del disegno di legge:

- MAGNALBÒ – Disciplina delle professioni connesse alle attività motorie e sportive e istituzione degli albi professionali regionali (1896).

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- ASCIUTTI ed altri. – Interventi in materia di beni e attività culturali e di sport (2980).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 17 novembre 2004, ore 8,30 e 15

PROCEDURE INFORMATIVE

- I. Comunicazioni del Ministro delle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del Regolamento, sull'attuazione della legge 3 maggio 2004, n. 112, recante norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione.
- II. Seguito dell'indagine conoscitiva sul sistema di reperimento delle risorse pubblicitarie dei mezzi di comunicazione di massa: seguito dell'esame del documento conclusivo.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- FABRIS e DENTAMARO. – Nuove norme in materia di *autocaravan* e modificazioni al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni (2363).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PASQUINI ed altri. – Delega al Governo per la determinazione dei principi e criteri di riconoscimento delle associazioni di amatori di veicoli storici e modifiche al codice della strada (826).
- MAGNALBÒ ed altri. – Disposizioni concernenti i veicoli di interesse storico (2575).

- CAMBER. – Modifica dell'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, in materia di veicoli di interesse storico o collezionistico (2963).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di *addendum* n. 3 al contratto di programma stipulato con Ferrovie dello Stato S.p.A. per il periodo 2001-2005 (n. 424).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 17 novembre 2004, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- DE PETRIS ed altri. – Disciplina dell'acquacoltura biologica (2483) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Verdi-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RONCONI ed altri. – Modifiche alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, in materia di ordinamento dei consorzi agrari (1794).
- BALBONI e BONATESTA. – Modifica dell'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, concernente i consorzi agrari provinciali (638).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Calogero SODANO ed altri. – Istituzione dell'Istituto sperimentale del verde autoctono (1825).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali, relativo ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, per l'anno 2004 (n. 422).

IN SEDE CONSULTIVA

- I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche alla Parte II della Costituzione (2544-B) (*Approvato, in prima deliberazione, dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- II. Esame del disegno di legge:
- Incremento del Fondo nazionale per la montagna per l'anno 2004. (3182).
- II. Esame degli atti:
- Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) 1774/2002 relativo alle norme sanitarie per i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano» (n. 425).
 - Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, e del regolamento (CE) n. 1830/2003, del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE» (n. 427).

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 17 novembre 2004, ore 15,30

IN SEDE REFERENTE

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Deputato GIULIETTI ed altri. – Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, in materia di messaggi pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso mezzi di comunicazione (2717) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - SCALERA. – Norme per reprimere la pubblicità ingannevole (1840).
 - e della petizione n. 272 ad essi attinente.
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- BIANCONI ed altri. – Disciplina dei servizi sostitutivi di mensa aziendale (2855).
 - CHIUSOLI ed altri. – Disciplina dell'attività delle società fornitrici di servizi sostitutivi di mensa aziendale (2925).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MACONI ed altri. – Legge quadro in materia di svolgimento professionale delle attività grafiche e fotografiche (773).
- BASTIANONI ed altri. – Legge quadro in materia di svolgimento professionale delle attività grafiche e fotografiche (777).

IV. Esame del disegno di legge:

- BASTIANONI ed altri. – Disciplina generale dell'esercizio professionale delle attività grafiche e fotografiche (2246).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione del fondo istituito dalla legge 29 gennaio 2001, n. 10 per interventi nel settore della navigazione satellitare (n. 416)

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante il «Codice dei diritti di proprietà industriale» (n. 423).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 17 novembre 2004, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro (848-*bis*) (*Risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 13 giugno 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- MANZIONE. – Modifica all'articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti individuali (514).
- RIPAMONTI. – Modifiche ed integrazioni alla legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti senza giusta causa operati nei confronti dei dipendenti di organizzazioni politiche o sindacali (1202).
- DI SIENA ed altri. – Misure per l'estensione dei diritti dei lavoratori (2008).
- e della petizione n. 449 ad essi attinente.

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche alla Parte II della Costituzione (2544-B) (*Approvato, in prima deliberazione, dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 17 novembre 2004, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- TOMASSINI e BIANCONI. – Integrazioni alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita (3022).
- e della petizione n. 902 ad esso attinente.

II. Esame dei disegni di legge:

- DENTAMARO ed altri. – Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita (3116).
- ROLLANDIN. – Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita (3179).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche alla Parte II della Costituzione (2544-B) (*Approvato, in prima deliberazione, dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante «Attuazione della direttiva 2003/15/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici» (n. 415).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- BIANCONI ed altri. – Delega al Governo in materia di interventi a favore di soggetti affetti da epilessia e modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (1654).
- TOMASSINI. – Cure palliative domiciliarari integrate per pazienti terminali affetti da cancro (116).
- FORLANI ed altri. – Disciplina del riconoscimento della professione di autista soccorritore (2458).
- STIFFONI ed altri. – Norme in materia di incentivi allo sviluppo del mercato dei farmaci generici (355) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Lega padana, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina del settore erboristico (2852) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Massidda ed altri; Valpiana; Serena; Piscitello; Battaglia ed altri; Nan; Moroni; Dorina Bianchi; Migliori*).
- RIPAMONTI ed altri. – Regolamentazione del settore erboristico (53).
- BETTONI BRANDANI ed altri. – Regolamentazione del settore erboristico (348).
- TOMASSINI. – Regolamentazione del settore dei prodotti vegetali per uso medicinale (1124).
- CUTRUFO. – Regolamentazione del settore erboristico (1312).
- e della petizione n. 283 ad essi attinente.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ACCIARINI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (1437).
- RIPAMONTI e DEL PENNINO. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (2279).
- TOMASSINI. – Norme in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento (2943).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAGNALBÒ ed altri. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo e istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre (710).
- BONATESTA e COZZOLINO. – Istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre (1138).

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputato MIGLIORI ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (2970) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - e della petizione n. 5 ad esso attinente.
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 17 novembre 2004, ore 8,45 e 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, recante disposizioni urgenti per l'applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea (3211).
-

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 17 novembre 2004, ore 8,45 e 14

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici» (n. 418).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2003/33/CE concernente il riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco» (n. 417).

III. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, recante disposizioni urgenti per l'applicazione della direttiva 2003/87/CE

in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea (3211).

**COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione dei diritti umani**

Mercoledì 17 novembre 2004, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del professor Pier Virgilio Dastoli, direttore della rappresentanza in Italia della Commissione europea, sulla attività relativa alla tutela e alla promozione dei diritti umani dell'Unione Europea.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Mercoledì 17 novembre 2004, ore 14

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE

Seguito della discussione di proposte di modifica del Regolamento della Commissione.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 17 novembre 2004, ore 8,30 e 8,45

Ore 8,30

INDAGINE CONOSCITIVA

Deliberazione di una indagine conoscitiva sulla valenza, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e privati.

Ore 8,45

Sulla valenza, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e privati:

- Audizione del Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, avv. Gian Paolo Sassi, e del Presidente dell'Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo, avv. Antonio Parlato.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia

Mercoledì 17 novembre 2004, ore 20

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi
a crimini nazifascisti

Mercoledì 17 novembre 2004, ore 20,15 e 20,30

Ore 20,15

- Comunicazioni del Presidente.

Ore 20,30

- Audizione del professor avvocato Emilio Paolo Quaranta, componente *pro tempore* del Consiglio della magistratura militare.

